# CCXXXIX SEDUTA

# MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1955

**Presidenza del Vice Presidente BO**

**e del Vice Presidente MOLÈ**

## INDICE

**Congedi** . . . . . *Pag.* 9557

**Disegni di legge:**

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 9558

Trasmissione . . . . . 9557

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » **(462)** (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 9566 e *passim*
AZARA . . . . . 9596
BERTONE, *relatore* . . . . . 9566, 9583, 9592
CONDORELLI . . . . . 9577
DE LUCA Carlo . . . . . 9559 e *passim*
DE MARSICO . . . . . 9574, 9580
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 9584, 9599
JANNUZZI . . . . . 9596, 9597
MARINA . . . . . 9567 e *passim*
MARIOTTI . . . . . 9601, 9602
MINIO . . . . . 9580
MOLINELLI . . . . . 9565, 9566, 9567
MONNI . . . . . 9579
PAPALIA . . . . . 9602
PASQUALI . . . . . 9595
PIOLA . . . . . 9579
RICCIO . . . . . 9593
RODA . . . . . 9562, 9570, 9605
SPALLINO . . . . . 9567, 9572
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 9563 e *passim*
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* 9565 e *passim*
VANONI, *Ministro del bilancio* . . . 9593, 9597
ZOLI . . . . . 9567 e *passim*
ZOTTA . . . . . 9560, 9561, 9566

Votazione per appello nominale . . . . . 9585

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . *Pag.* 9607

**Mozioni:**

Annunzio . . . . . 9607

**Relazioni:**

Presentazione . . . . . 9558

*La seduta è aperta alle ore 16.*

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

### Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Bussi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'ac-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

certamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (734-*B*) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 » (913), d'iniziativa del deputato Bartole;

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli " » (914).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Comissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Pannullo ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno » (907).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

### Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.M.N.I.) » (783);

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo » (884);

« Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli » (888);

*2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali » (874);

*6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Determinazione del numero delle cattedre di materie filosofiche nella Facoltà di lettere e filosofia » (640), d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri;

« Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 » (677), d'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri;

« Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici in Roma » (816), d'iniziativa del deputato Bettiol Giuseppe;

« Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 » (876), d'iniziativa dei deputati Segni ed altri;

« Ammissione dei diplomati dagli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale » (906), di iniziativa del senatore Lamberti.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

Avverto che, data la mole degli emendamenti che l'Assemblea è chiamata a discutere, la seduta sarà protratta fino a tarda ora, dopo una breve interruzione nel tardo pomeriggio.

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 1. Passiamo ora all'esame degli articoli seguenti.

Il senatore De Luca Carlo ha proposto di sostituire gli articoli 1-*a*) e 1-*b*), con l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo governativo. Si dia lettura degli articoli 1-*a* e 1-*b*).

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1-*a*)

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito, promosso dal contribuente avanti le Commissioni.

Le deduzioni dell'Ufficio che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento devono essere depositate presso la segreteria della Commissione almeno 15 giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 1-*b*).

In ogni caso ed ancorchè sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento.

Tale facoltà non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorchè sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2-*bis* e nel quinto comma dell'articolo 4-*b*).

Il contribuente che non abbia già ricorso è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Se il contribuente si avvale di tale facoltà, l'organo giudicante, davanti al quale si trovi la contestazione, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. A mio giudizio occorre chiarire la richiesta di emendamento, perchè io ho chiesto la soppressione dell'articolo 1-*a*) e dell'articolo 1*b*) per ritornare al testo del Governo, senonchè il testo del Governo non è articolato distintamente perchè l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge sarebbe la dizione da me preferita e per cui ho chiesto l'emendamento all'articolo 1-*a*): sopprimere l'articolo 1-*a*) e sostituirlo con il terzo comma dell'articolo 1; viceversa l'articolo 1-*b*) dovrebbe essere sostituito, secondo la mia richiesta, con l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge governativo. Se siamo d'accordo su questo chiarimento, mi permetterei di dirne le ragioni.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia allora lettura del terzo e del quarto comma del testo governativo dell'articolo 1, che il senatore De Luca propone di sostituire rispettivamente all'articolo 1-*a*) e all'articolo 1-*b*).

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel termine di prescrizione e in ogni caso nel corso del giudizio avanti le Commissioni di merito, promosso dal contribuente. È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

« Nel termine di prescrizione dell'azione della Finanza, anche in pendenza del giudizio promosso dal contribuente, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, senza obbligo di preventiva audizione del contribuente, mediante notifica di un nuovo accertamento. In tal caso, il contribuente, che non abbia già

ricorso, è rimesso in termine per ricorrere anche contro il precedente accertamento ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DE LUCA CARLO. Qui vi è una questione di un certo rilievo, ed è quella della possibilità da parte del fisco di non tenere conto della eventuale dichiarazione che una volta si chiamava concordato, mentre oggi non si vuol più questa parola anche se la legge dice « concorda ». Se il fisco concorda insieme col contribuente, il fisco stesso ha la facoltà, nel termine di prescrizione durante il giudizio di merito, di mettere nel nulla questo accordo.

Vi è stata una lunga esposizione nella relazione del collega Trabucchi in ordine alla natura giuridica di questo accordo. Disquisizioni dottrinali se ne possono sempre fare e le sottigliezze giuridiche servono, a chi debba interpretare il diritto, ad interpretarlo rettamente, ma in questo caso non ho compreso quale configurazione giuridica si voglia dare a questo accordo tra fisco e contribuente. Transazione no; d'accordo . . .

MARINA. In questo caso non è avvenuto l'accordo.

DE LUCA CARLO. Per il primo comma, ma per il secondo comma sì. Infatti l'articolo 1-*b*) dice: « In ogni caso ed ancorchè sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 ».

MARINA. D'accordo.

DE LUCA CARLO. Qui mi pare che il fisco debba assumere un po' la veste di Saturno, cioè ha fatto porre in essere un atto giuridico e poi se lo rimangia. In questa materia che cosa facciamo, a rimpiattino? Si tratta di una legge che deve avere la sua portata umana. Se tra due contendenti, perchè fisco e contribuente sono contendenti, checchè se ne voglia dire, in ordine all'ammontare dell'imposta si viene ad un accordo, a meno che non si arrivi all'errore, come un vizio nel consenso, l'accordo chiamatelo pure di diritto pubblico o di diritto privato, è sempre un accordo che deve avere la sua funzione giuridica, deve avere il suo scopo, il suo obiettivo: quello di dirimere una controversia in atto. Se diamo la facoltà al fisco di rinnegare in qualunque momento questo accordo, ma perchè lo facciamo?

Ecco la ragione per cui a me è sembrato che fosse più organico, più serio e sobrio quello che era stato proposto dal Governo, e quindi la mia proposta è di sopprimere questi due articoli 1-*a*) e 1-*b*) per ritornare al testo integrale dell'articolo primo.

Concludendo, quindi, modestamente la mia opinione è questa: ritorniamo integralmente all'articolo 1 della proposta governativa, non andiamo a fare sottigliezze in ordine alla possibilità del fisco di rinnovare, di reintegrare, di modificare, di trasformare, di rinnegare quello che lui stesso ha posto in essere, ed avremo compiuto, ritengo, qualcosa di più chiaro, di più limpido e di più riposante tanto per il fisco quanto per il contribuente.

Ecco la ragione per cui insisto nella soppressione dei due articoli 1-*a*) e 1-*b*) e nella sostituzione di essi con la dizione antica del progetto di legge governativo.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Signor Presidente, prima che la Commissione ed il Governo si pronuncino sull'emendamento del senatore De Luca, riterrei opportuno illustrare i miei emendamenti agli articoli 1-*a*) e 1-*b*).

PRESIDENTE. Si dia allora lettura degli emendamenti del senatore Zotta.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo 1-*a*) con il seguente:

" L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di apportare aggiunte, chiarimenti e dettagli alla motivazione nel corso del giudizio di merito, promosso dal contribuente avanti le Commissioni, con apposite deduzioni depositate presso la Segreteria della Commissione almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione " ».

« Sostituire il primo comma dell'articolo 1-*b*) con il seguente:

" Gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi di fatto, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento. Tale facoltà può essere esercitata anche se sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, purchè il reddito risultante dai nuovi elementi sia superiore di oltre un terzo a quello indicato nella dichiarazione stessa " ».

PRESIDENTE. Il senatore Zotta ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* ZOTTA. Onorevole Presidente, un primo emendamento di forma è quello in cui ho chiesto, per l'articolo 1-*a*), la sostituzione del testo proposto dalla Commissione. Tuttavia, se l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro potranno darmi elementi che servano a chiarire il concetto che è a base del mio emendamento, sono disposto a ritirare l'emendamento stesso.

Io desidererei sapere che cosa si vuole intendere per " integrare ". Nella relazione, tra l'altro, si dice: « Nessuna motivazione sopravveniente potrà sanare la nullità di un accertamento non motivato ». Sono perfettamente d'accordo su questo concetto; io penso che la motivazione per sè, nello spirito stesso dei relatori, debba essere completa, nel senso cioè di contenere giuridicamente tutti gli elementi necessari per poter legittimare il procedimento. Ma si consente che la motivazione possa essere integrata con atti successivi, allora mi sembra che si metta nel nulla il disposto del primo articolo del disegno di legge, che è stato già approvato ieri, laddove è detto che a pena di nullità la motivazione deve essere espressa.

Ecco perchè vedo quei due verbi « integrare e modificare » come elemento di pericolo di fronte al concetto che è stato approvato ieri dal Senato. Nondimeno, mi accontento di un chiarimento nel quale si metta in evidenza il concetto che la motivazione, per sè stessa, deve contenere tutti gli elementi di legittimazione.

Ora, veniamo al secondo emendamento, relativo ad una questione di carattere sostanziale, che riguarda il cosiddetto concordato. Onorevoli colleghi, delle due l'una: o si ritiene che il concordato debba essere bandito dal nostro ordinamento tributario, come sarebbe logica conseguenza del criterio posto a base della legge Vanoni e cioè l'analiticità in luogo della presuntività (la presunzione infatti dà ragione della sussistenza ulteriore del concordato), ovvero si ritiene che esso possa ancora esplicare una funzione utile, soprattutto alla amministrazione di cui attenuerebbe i compiti e decongestionerebbe l'opera, evitando una massa rilevantissima di contestazioni.

In realtà, onorevoli colleghi, dobbiamo vedere le cose, come diceva dianzi il senatore De Luca, sotto il punto di vista della praticità: l'istituto del concordato, in realtà, ha una funzione di utilità pratica non solo nei riguardi dell'Amministrazione, per la quale rappresenta indubbiamente uno strumento di agevolazione, ma anche nei riguardi del contribuente che, addivenendo al concordato, viene posto in una posizione di priorità di fronte al contribuente che non voglia concordare. Infatti il contribuente che concorda verrebbe a trovarsi in una posizione di stabilità, sia pure relativa, perchè non sarebbe immediatamente esposto alle ulteriori iniziative dell'Amministrazione tendenti ad aumentare il cespite di reddito sul quale è già intervenuto un atto, che però io non oserei chiamare transattivo; infatti io penso che, da un punto di vista teorico, l'atto amministrativo di concordato sia completamente lontano da quello negoziale e particolarmente da quella convenzione che si concreta nella transazione. Comunque, l'acquiescenza del contribuente e la sua rinuncia al ricorso contro l'accertamento stanno a dimostrare una buona volontà che deve in qualche maniera trovare un corrispettivo.

Circoscrivere dunque la posizione giuridica del contribuente che addiviene al concordato e quella di chi al concordato non addiviene: ecco la ragione funzionale e l'effetto pratico di questo istituto, se lo si vuole ancora conservare. Nella discussione generale vi sono stati dei rilievi al riguardo: l'onorevole Roda mi sembra che abbia toccato questo problema, addentrò com'è nella conoscenza di questioni di carattere tributario; l'onorevole De Luca ha proposto il ritorno alla formula governativa. Ma io non

mi attengo a quello che è il lato esclusivamente esteriore: guardo anche quello sostanziale. La Commissione può studiare la possibilità di una conservazione pratica dell'istituto del concordato, che risponda anche ad un criterio logico; diversamente esso non avrebbe più ragione di essere, perchè costituirebbe, in sostanza, uno specchietto delle allodole per il contribuente che rinunzia ad una possibilità di impugnativa di tutela giurisdizionale, senza nessuna certezza di veder definito il suo trattamento tributario. Io avrei proposto — può darsi che la misura sia molto elevata — che se il nuovo accertamento porta ad elementi che superino di un terzo quanto dichiarato, sia consentita all'Amministrazione la possibilità di modificare ed integrare la motivazione. Ma se il nuovo accertamento è inferiore ad un terzo, allora in definitiva resti, in modo da tranquillizzare questo contribuente di buona volontà. Se la percentuale proposta può, per avventura, sembrare eccessiva, considerandosi l'ipotesi di grandi soggetti tributari nei confronti dei quali il terzo può raggiungere cifre nell'ordine di decine di milioni, la misura può essere ridotta, ma l'essenziale è di stabilire una norma che possa costituire un incentivo per il contribuente.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Desidero far brevemente qualche osservazione sugli emendamenti del senatore Zotta all'articolo 1-*a* e 1-*b*. Mi spiace di dover prevenire il collega Zotta che non mi trovo d'accordo con lui nè sull'emendamento soppressivo all'articolo 1-*a*, nè sul secondo emendamento che riguarda l'articolo 1-*b*. Per quanto al primo emendamento non vedo quali sostanziali modifiche vengano apportate al testo della Commissione che a me sembra molto più preciso e soprattutto di portata più efficace e pratica. Nell'emendamento Zotta scorgo piuttosto un significato restrittivo per il fisco che non si può accettare. Infatti, dire che si vogliono apportare, come vuole l'onorevole Zotta, delle aggiunte, dei chiarimenti alla motivazione durante il corso del giudizio di merito può anche significare togliere alla finanza la possibilità di integrare o di modificare la precedente motivazione. Questo diritto deve rimanere alla finanza. Nel corso di un giudizio, che il contribuente stesso ha chiesto, è evidente che la finanza ha da parte sua il diritto di integrare il primo accertamento qualora affiorino degli elementi tali che giustifichino questa integrazione e, vado anche più in là, il diritto di modificare addirittura il precedente accertamento. Quindi, per concludere, non vedo proprio la necessità di questo emendamento proposto dall'onorevole Zotta.

Sono perciò del parere che serva molto meglio allo scopo il testo proposto dalla Commissione. Per quanto riguarda poi il secondo emendamento Zotta egli ha proposto di limitare le facoltà dell'ufficio delle imposte di impugnativa del concordato fiscale solo nel caso di uno scarto tra la cifra già concordata e il nuovo accertamento dell'ufficio di un terzo almeno. Però dico subito che il testo proposto dal collega Zotta mi sembra eccessivo. Io ero del parere di limitare questa facoltà da parte degli uffici delle imposte, (facoltà limitatrice soprattutto nell'interesse del fisco perchè in sostanza il fatto stesso che il contribuente si fosse sentito sicuro entro certi limiti ristrettissimi che sono i limiti che la morale consente in questi casi, questo significherebbe soprattutto convincere il contribuente a concordare, evitando così un contenzioso dispendioso e inutile; e ciò è nell'interesse del fisco). Ma, collega Zotta, qui è la misura, mi perdoni, che offende. Che cosa significa un terzo? Un terzo può essere trascurabile cosa, ma può essere anche molto. Prenda per esempio un accertamento di grandi imprese, un accertamento di 400 milioni. In questo caso avremmo uno scarto di 200 milioni, vale a dire che il contribuente potrebbe rimanere sicuro dopo aver firmato il concordato anche se l'ufficio sia venuto in possesso di altri elementi dai quali risulti che il reddito di quel contribuente è di poco inferiore ai 600 milioni. Io invece avevo proposto in sede di discussione generale della legge una limitazione minore, vale a dire un 10 o un 15 per cento al massimo di tolleranza fra cifra concordata e quello che il fisco ha potuto accertare in base ad elementi nuovi. Un terzo però è eccessivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Comincio ad osservare che gli emendamenti proposti dal senatore De Luca riguardano due fatti diversi: l'integrazione o il mutamento eventuale di motivazione e il nuovo accertamento. Non posso dire di sapere perchè il senatore De Luca vuole sopprimere la possibilità di integrare e di modificare la motivazione quando poi ammette il nuovo accertamento; non sono riuscito a capirlo. L'integrazione della motivazione è cosa chiaramente ammessa in qualsiasi processo. Quando inizialmente sia stata formulata una domanda accoglibile, cioè non nulla (nel nostro caso non sprovvista di motivazione) è logico che durante il processo la motivazione possa essere anche integrata o modificata parzialmente purchè resti fermo l'oggetto fondamentale della contestazione. Non si può pensare perciò di sostituire l'articolo 1-*a* solo con l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo governativo perchè l'articolo 1-*a* è rappresentato dal penultimo comma del testo governativo e non dall'ultimo comma. Sono due fenomeni distinti, uno è l'integrazione della motivazione, l'altro è il completamento o il nuovo accertamento; per parlare in termini processuali, l'uno riguarda semplicemente motivi nuovi aggiunti o l'integrazione dei motivi, l'altro riguarda la domanda nuova. Che l'Amministrazione, di fronte al ricorso del contribuente il quale naturalmente espone dati e fatti precisi ed argomenti e tesi giuridiche, non possa integrare la sua motivazione iniziale, mi sembra assolutamente errato poichè sarebbe come voler non tanto mettere Amministrazione e contribuente su piede di parità processuale ma mettere l'Amministrazione su piede di inferiorità. In quel momento in cui il contribuente fa il suo ricorso e propone le due domande, naturalmente motivandole, è logico che l'Amministrazione abbia la possibilità di integrare od eventualmente di modificare la sua motivazione di fronte alle affermazioni del contribuente.

DE LUCA CARLO. Io ho chiarito che il mio emendamento tende a sostituire l'articolo 1-*a* con il terzo comma del testo governativo dell'articolo 1 e l'articolo 1-*b* con il quarto comma del predetto testo. Quanto alla prima parte della mia proposta, essa è dovuta al fatto che nell'articolo 1-*a* della Commissione v'è un'aggiunta che non condivido, e cioè quella riguardante il termine di quindici giorni. Questo per intenderci.

TRABUCCHI, *relatore*. Il primo comma dell'articolo 1-*a*) perfettamente identico al comma governativo: « l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito (le parole " nel corso del giudizio di merito " sono più logiche di quelle usate nel testo governativo) promosso dal contribuente avanti le Commissioni ». Segue poi l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 20 nella legge 8 giugno 1936, n. 1231 che è stata inserita più avanti, nell'articolo 20 per ragioni di logica di disposizione, ma negli stessi termini.

Il secondo punto dell'articolo 1-*a*) prescrive che « le deduzioni dell'ufficio che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento devono essere depositate presso la Segreteria della Commissione almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione ». Questa disposizione riguarda una naturale difesa del contribuente in quanto è necessario che abbia il tempo necessario per potere esaminare le deduzioni dell'Ufficio. Secondo il testo governativo non era stabilito alcun altro termine eccetto quello attualmente in vigore che è, come si sa, di dieci giorni ma che è stato ritenuto troppo breve. Quindi l'innovazione rispetto alla situazione attuale è di avere aumentato il termine da dieci a quindici giorni.

Adesso noi abbiamo due proposte, l'una di portare il termine a 25 giorni, l'altra di portarlo a 20 giorni. Ma si tratta di proposte subordinate ed io credo dovremo discuterle subordinatamente.

Invece la questione che ha sollevato il senatore Zotta riguarda la possibilità di sostituire le parole « integrare » o « modificare » con i termini « apportare aggiunte, chiarimenti e dettagli ». Ora l'espressione « integrare o modificare » in pratica aveva lo stesso significato...

DE LUCA CARLO. Non è affatto la stessa cosa.

TRABUCCHI, *relatore*. C'è in più il solo concetto della modifica, che mi pare debba essere mantenuto poichè, essendo ferma la domanda, sembra a noi che fosse causa di perdita di tempo inutile che si dovesse notificare un accertamento nuovo avente lo stesso oggetto di quello in corso di accertamento, soltanto per aggiungere un motivo e così far ritornare una controversia che sia già avanti le Commissioni di merito, dinanzi all'Ufficio e poi dinanzi alla Commissione di primo grado e poi dinanzi a quella di secondo grado, per lo stesso contenuto, essendosi semplicemente modificato il motivo. D'altra parte è stato detto, chiarito e precisato che nessuna aggiunta può sanare un accertamento senza motivo. Si tratta quindi semplicemente di un'eventuale integrazione con cambiamento di motivazione resa necessaria dalle deduzioni della controparte, ma non si tratta di sanatoria di ciò che sia nullo fin dall'origine.

Nei riguardi dell'articolo 1-*a*, pertanto, la Commissione è contraria sia all'emendamento del senatore De Luca, sia all'emendamento del senatore Zotta. Per quel che riguarda invece l'articolo 1-*b*), cioè la possibilità di notificare un nuovo accertamento integrato o modificato, quindi modificato nell'oggetto, non più solo nella motivazione, purchè ciò sia fatto nei termini di prescrizione e nonostante ci sia il cosiddetto concordato, volevo osservare al senatore De Luca che nel testo governativo la questione veniva risolta con l'articolo 2, rispetto al quale la divergenza consiste soltanto nel fatto che il nuovo accertamento poteva — secondo il testo governativo — essere notificato, ma previa audizione dei contribuenti.

Si è ritenuto inutile pretendere la nuova audizione del contribuente, dato che si deve trattare di accertamento integratore e dato che si è perfettamente parificata la situazione del contribuente che abbia accettato l'accertamento a seguito del cosiddetto concordato con quella di chi abbia accettato l'accertamento. Infatti il cosiddetto concordato è definitivamente morto come atto di transazione, non solo, ma anche come convenzione su dati, su fatti e su argomenti che possono essere oggetto di disposizioni delle parti. Non c'è più la possibilità da parte del fisco o da parte del contribuente di una trattativa: c'è solo la possibilità di una trattazione su elementi concreti di fatto. Quindi, quando l'ufficio accertatore si persuada che effettivamente gli elementi concreti di fatto portano alla necessità di una riduzione dell'accertamento, deve notificare un accertamento ridotto, che possa venire accettato eventualmente dal contribuente. Siamo pertanto sempre sulla linea dell'accettazione di un accertamento eventualmente ridotto.

Riportati tutti e due i fenomeni nella forma dell'accettazione di un atto amministrativo di accertamento non c'era più necessità di distinguere una ipotesi dall'altra, la forma del nuovo accertamento integratore deve essere unica, e quindi vi doveva essere sempre, entro il limite di prescrizione, la possibilità di far notificare nuovi accertamenti, se vengono a conoscenza dell'ufficio nuovi elementi.

Naturalmente non possiamo essere d'accordo, per questioni di principio ed anche per questioni di fatto, con gli emendamenti del senatore Zotta; quando si dicesse che debba esserci un accertamento superiore a quello accettato almeno di una determinata percentuale, si verificherebbero due fenomeni: in primo luogo si tornerebbe a distinguere l'accertamento accettato in riduzione dall'accertamento accettato senza riduzione, cioè si tornerebbe a far risorgere la figura del concordato, figura che abbiamo voluto estromettere da tutta la nostra legislazione; secondariamente, quando si esigesse un minimo di diversità, un minimo di percentuale in aumento, per permettere l'accertamento integratore, si spingerebbe l'agente delle imposte a fare un accertamento in rialzo più del necessario per rendere possibile la contestazione, quindi si spingerebbe l'agente delle imposte ad un'azione che non sarebbe nè moralmente, nè giuridicamente legittimata; in secondo luogo si avrebbe un trattamento oggettivamente diverso per il contribuente che sia stato accertato con una cifra alta, per il quale la percentuale del 21 per cento diventerebbe di ingente valore, (su un milione il 25 per cento è 250 mila lire, ma su dieci milioni è pari a due milioni e mezzo), mentre il contribuente al quale fosse stato accertato un pic-

colo reddito si troverebbe facilmente in balìa dell'agente accertatore, perchè il 25 per cento su un reddito di mezzo milione sono semplicemente 125 mila lire che possono facilmente trovarsi e facilmente giustificarsi in un accertamento di rettifica. Si verrebbe quindi a creare una posizione oggetivamente di peggior trattamento per il piccolo contribuente rispetto al contribuente più notevole.

Per questo complesso di motivi, riservandomi di parlare poi per tutte quelle proposte che riguardano solo gli spostamenti di termine, dichiaro che la Commissione è contraria sia all'emendamento del senatore De Luca che agli emendamenti del senatore Zotta e, in questo senso, anche del senatore Marina.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con l'onorevole relatore per un avviso contrario sia all'emendamento dell'onorevole De Luca Carlo, sia agli emendamenti del senatore Zotta. All'emendamento del senatore De Luca Carlo, perchè ritengo che la formulazione data dalla Commissione perfezioni il concetto espresso dal testo governativo ed eviti contestazioni ed una imprecisione che potrebbe dar luogo a numerosi inconvenienti in sede interpretativa.

Per l'emendamento presentato dal senatore Zotta all'articolo 1-*a*), ritengo, salvo la questione della data di cui come ha rilevato il senatore Trabucchi, si discuterà ulteriormente, che la facoltà di modificare e di integrare non possa essere esattamente chiarita attraverso le parole: « aggiunte, chiarimenti e dettagli alla motivazione ». Credo che anzi la situazione che si verificherebbe, se nel corso del giudizio di primo grado l'ufficio non fosse messo in condizione di poter integrare o modificare la motivazione, potrebbe essere veramente grave per l'ufficio stesso. Ritengo altresì che la formula del senatore Zotta finirebbe col riuscire meno comprensibile di quella adottata con le parole: « modificare o integrare ». Ad ogni modo la giurisprudenza futura potrà fissare i limiti di questa accezione.

Per quanto riflette, poi, l'emendamento del senatore Zotta all'articolo 1-*b*), ritengo che non si possa e non si debba condizionare la facoltà di integrare o di modificare gli accertamenti all'esistenza di una certa sproporzione. Qui siamo di fronte ad un problema di carattere generale che va risolto con un criterio di carattere generale, altrimenti si potrebbe legittimare, in sostanza, una evasione parziale.

Per queste ragioni concordo con la Commissione che non siano accoglibili nè l'emendamento presentato dal senatore De Luca Carlo, nè gli emendamenti presentati dal senatore Zotta.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. L'Assemblea sta discutendo emendamenti diversi e articoli diversi. È probabile che in concreto il fatto non si verifichi perchè saranno respinti tanto gli emendamenti del senatore Zotta quanto l'emendamento del senatore De Luca Carlo, tuttavia potrebbe anche accadere il contrario, nel qual caso gli altri emendamenti relativi all'articolo 1-*a*), e cioè quelli che riguardano la decorrenza dei termini verrebbero ad essere ingiustamente sacrificati. Mi pare che vi abbia già accennato il relatore: anch'io vorrei che restasse salva la facoltà concernente la limitazione dei termini. In sostanza, se l'emendamento del senatore De Luca fosse approvato, probabilmente andando oltre le intenzioni del senatore De Luca stesso, implicitamente approveremmo i termini fissati secondo lo schema governativo in 15 giorni, cosa che credo nessuno di noi desideri.

PRESIDENTE. Questo problema sarà esaminato successivamente.

Senatore De Luca Carlo, mantiene il suo emendamento?

DE LUCA CARLO. Debbo osservare di non aver compreso con che significato viene usata la parola nel testo della Commissione « modificazione ». Capisco invece la portata dell'altro termine: « integrazione ». In che senso la motivazione verrebbe modificata? Se mi verrà un chiarimento soddisfacente in proposito dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Infatti, vorrà dire che il verbo « modificare » non aggiunge e non toglie niente. Delle due l'una (in ordine alla modificazione della motivazione di un accertamento): o si portano nuovi elementi che modificano l'accertamento, oppure la modificazione è compresa nella parola « integrazione ».

PRESIDENTE. Integrare e modificare hanno un significato diverso. Debbo quindi intendere che ella mantiene l'emendamento?

DE LUCA CARLO. Non credo che le due espressioni, almeno nell'intenzione di chi le ha proposte, abbiano un significato diverso.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, integrare significa aggiungere; modificare significa cambiare.

DE LUCA CARLO. Da un punto di vista stilistico i due concetti sono indubbiamente diversi, ma riferiti alla materia specifica a me pare che integrare sia un *maius* di fronte al *minus* dell'eventuale modificazione. Diversamente ditemi cosa vogliano dire queste due espressioni.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, mantiene l'emendamento?

DE LUCA CARLO. Avevo chiesto uno schiarimento. Me lo si offre o no?

PRESIDENTE. Non posso trasformarmi in un membro dell'Accademia della Crusca, però, secondo le nozioni che costituiscono il patrimonio di ogni persona mediocremente colta, debbo ritenere che i verbi « modificare » e « integrare » abbiano un significato diverso.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. Potrei dire al senatore De Luca che una modifica della motivazione si avrebbe, per esempio, nel caso di un errore nella motivazione stessa.

DE LUCA CARLO. Con questo chiarimento, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Zotta, mantiene l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1-*a*)?

ZOTTA. Lo ritiro, ritenendo sufficiente il chiarimento del senatore Bertone.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 1-*a*):

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito, promosso dal contribuente avanti le Commissioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 1-*a*) sono stati presentati tre emendamenti. Il primo, presentato dai senatori Molinelli, Mariotti, Roda, Minio, Negri e De Luca Luca tende a sostituire il comma stesso con il seguente:

« Le deduzioni dell'Ufficio che modificano la motivazione dell'accertamento debbono essere depositate presso la Segreteria della Commissione almeno 30 giorni prima della data fissata per la discussione. Di detto deposito e della data di discussione dovrà essere data notifica al contribuente medesimo, ancorchè non abbia chiesto di essere udito di persona, almeno 20 giorni prima ».

Il secondo, presentato dai senatori Zoli e Spallino, tende a sostituire il comma in parola con il seguente:

« Le deduzioni d'Ufficio che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento devono essere depositate presso la Segreteria della Commissione almeno 25 giorni prima della data fissata per la discussione e comunicate al contribuente almeno 20 giorni prima ».

Il terzo, a firma del senatore Marina, tende a sostituire le parole: « depositate presso la Segreteria della Commissione » con le altre: « notificate al contribuente ».

Il senatore Molinelli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MOLINELLI. Nella stampa dell'emendamento si è incorsi in una breve omissione.

Nella prima riga si deve leggere: « le deduzioni dell'ufficio che modificano o integrano ». Per quanto concerne la sostanza, questo emendamento, che viene ripreso anche dai colleghi Zoli e Spallino e dal collega Marina, tende a dare una maggiore latitudine di tempo al contribuente ed una maggiore garanzia che esso possa ricorrere contro eventuali modificazioni o integrazioni apportate dall'Ufficio. Si chiede, in sostanza, che, a differenza di quanto avviene attualmente, le modificazioni presentate alla Segreteria della Commissione siano tempestivamente comunicate anche al contribuente e si chiede che sia dato al contribuente il tempo necessario perchè possa presentare il ricorso. C'è quindi una richiesta di aumento del termine da quindici giorni a trenta e l'obbligo da parte dell'ufficio di notificare al contribuente oltre che alla segreteria della Commissione le modificazioni o integrazioni apportate.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Mi permetto di far osservare al Presidente che l'emendamento del senatore Zoli è in un certo senso preclusivo di quello del senatore Molinelli perchè il senatore Zoli domanda che siano comunicate le deduzioni mentre al senatore Molinelli basta che sia data comunicazione del deposito. La comunicazione delle motivazioni è più grave del deposito; dal punto di vista dei termini l'emendamento del senatore Molinelli è preclusivo di quello Zoli, ma dal punto di vista del contenuto l'emendamento Zoli è preclusivo dell'emendamento Molinelli.

PRESIDENTE. Il senatore Zoli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ZOLI. Ritengo che per quanto è possibile dobbiamo fare una forma di procedimento che dia tutte le garanzie. Ora, mentre l'ufficio naturalmente segue quello che è lo svolgimento del procedimento ed ha la possibilità di seguirlo continuamente il contribuente non è in questa situazione. Dobbiamo tener conto che ci sono dei contribuenti, diciamo così, provveduti ed altri magari digiuni. Ora il non comunicare le deduzioni ed obbligare il contribuente ad andarsi a informare se l'ufficio ha depositato una nuova motivazione, mi pare che costituisca una menomazione della difesa del contribuente. Quindi,, proprio per quel concetto che dobbiamo aumentare il rigore in difesa del fisco ma contemporaneamente garantire la difesa del contribuente, ritengo che si debba disporre la comunicazione della nuova motivazione, coerentemente del resto a quello che è il sistema; infatti, se diciamo che deve essere comunicato un primo accertamento, quando l'accertamento viene modificato non c'è nessuna ragione che non si segua lo stesso sistema.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Io rinuncerei al mio emendamento e sottoscriverei quello dei colleghi Zoli e Spallino, purchè fossero modificate le parole: « e comunicate » con le altre: « e notificate », perchè questa è la parola più ricorrente.

PRESIDENTE. Senatore Spallino, accetta questa variazione al suo emendamento?

SPALLINO. Il senatore Zoli ed io accettiamo di modificare le parole: « e comunicate » con le altre: « e notificate ».

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dei senatori Zoli e Spallino.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Prego l'onorevole Presidente di sospendere la seduta per qualche minuto per dar modo alla Commissione di trovare un accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Per aderire al desiderio espresso dalla Commissione, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,20*).

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. È stato concordato un nuovo testo del secondo comma dell'articolo 1-*a*). Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il deposito da parte dell'Ufficio, di deduzioni che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento deve essere eseguito presso la Segreteria della Commissione e comunicato al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione ».

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Il testo concordato proposto parla di « comunicato »; ora, data specialmente la discussione che ha preceduto questa nuova formulazione, « comunicato » non significa sicuramente ed in ogni caso « notificato », può significare qualche altra cosa. Io non faccio questione di raccomandata o di notificazione: basta che ci sia la certezza della comunicazione. Ma il termine di venti giorni si riferisce all'attività dell'ufficio oppure si riferisce al termine libero per il contribuente, di avere diritto cioè di conoscere il deposito venti giorni prima?

Questo chiedo in modo formale e desidererei avere una risposta precisa. Io posso spedire una lettera la quale può non arrivare o arrivare con un ritardo sensibile; per cui il termine di venti giorni in pratica si riduce a dieci o ad otto giorni. Pertanto vorrei sapere se il termine di venti giorni si deve intendere libero per il contribuente dalla notizia ricevuta e non dalla notizia data.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione fa osservare che della questione posta dal senatore De Luca si parla esattamente nel secondo comma dell'articolo 33-*a*), nel quale è stabilito il seguente principio: « La comunicazione è effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale ».

Noi potremo dire « dalla data di ricezione »; comunque sarebbe opportuno ritornare sull'argomento in sede di discussione di quell'articolo.

DE LUCA CARLO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo concordato del secondo comma dell'articolo 1-*a*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1-*a*) con le modificazioni apportatevi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1-*a*).

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito, promosso dal contribuente avanti le Commissioni.

Il deposito da parte dell'Ufficio di deduzioni che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento deve essere eseguito presso la Segreteria della Commissione e comunicato al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1-*b*).

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1-*b*).

In ogni caso ed ancorchè sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, gli accertamenti

possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento.

Tale facoltà non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorchè sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2-*bis* e nel quinto comma dell'articolo 4-*b*).

Il contribuente che non abbia già ricorso è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Se il contribuente si avvale di tale facoltà, l'organo giudicante, davanti al quale si trovi la contestazione, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado.

PRESIDENTE. Il senatore Zotta ha rinunciato all'emendamento sostitutivo del primo comma, da lui già svolto.

Sempre sul primo comma di questo articolo, il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere le seguenti parole: « purchè l'ammontare dei nuovi elementi non sia inferiore al 25 per cento dell'imponibile in discussione ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento sono ovvie, perchè se ad ogni piccolo spostamento di valori che l'ufficio ritiene di poter applicare manda a monte qualsiasi concordato, mi pare illogico non porre un termine.

La discussione che è intervenuta prima ha messo in evidenza anche il fatto che eventualmente stabilire semplicemente una percentuale potrebbe dar luogo a degli inconvenienti di varia natura. Infatti, per una percentuale del 25 per cento su un imponibile di un milione, la cifra è relativamente modesta e lo spostamento è facile a giustificarsi da parte dell'ufficio; diventa, viceversa, una cifra non logica se gli imponibili sono alti.

Mi permetto allora di completare questo mio emendamento con l'aggiunta in calce delle seguenti parole: « ed in ogni caso quando questi superino l'ammontare di lire due milioni ». Pertanto leggendo per intero il mio emendamento, esso suonerebbe così: « purchè l'ammontare dei nuovi elementi non sia inferiore al 25 per cento dell'imponibile in discussione e, in ogni caso, quando questi superino l'ammontare di lire 2 milioni ».

Il mio intendimento è chiaro: se lo spostamento richiesto dagli uffici supera i 2 milioni questi, qualunque sia l'ammontare dell'imponibile in discussione, possono addivenire alla modificazione prevista dall'articolo stesso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha già espresso il suo parere contrario per ragioni di principio ad un trattamento diverso fra i diversi tipi di accertamenti da integrare. Ho fatto già osservare, infatti, che si creerebbe una situazione di disparità fra il piccolo e il grande contribuente; in parte questa disparità si correggerebbe con l'emendamento nuovo, resterebbe sempre però la differenza fra i piccoli e grandi contribuenti, nel limite dei redditi inferiori ai 2 milioni. La Commissione ritiene perciò di dovere continuare nel suo atteggiamento di opposizione all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. In relazione ad analogo emendamento, sia pure redatto in forma quantitativa diversa — cioè l'ultima parte dell'emendamento Zotta all'articolo 1-*b*) — il Governo aveva risposto affermando di non poterlo accettare, specificando le ragioni, che dovrei ora ripetere per confermare l'opposizione anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Marina, mantiene il suo emendamento?

MARINA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Marina, tendente ad aggiungere al primo comma le parole: « purchè l'ammontare dei nuovi elementi non sia inferiore al

25 per cento dell'imponibile in discussione ed in ogni caso quando questi superino l'ammontare di lire 2 milioni ». Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Roda, Negri, De Luca Luca, Minio, Molinelli ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma, del seguente tenore:

« Tale facoltà è limitata al caso in cui il reddito accertato sia superiore del 10 per cento al reddito precedentemente concordato ».

Il senatore Roda ha facoltà di illustrarlo.

RODA. Non mi sembra il caso di dover imporre limiti minimi o massimi, dovendosi, invece, imporre un certo margine al fisco per impugnare un concordato. Intendiamoci bene: il fisco, prima di far sottoscrivere il concordato al contribuente, ha in suo possesso degli elementi precisi, i quali, ovviamente possono cadere nel nulla in seguito a nuovi accertamenti. Questi ultimi, però, generalmente, sortono da una ispezione fiscale o da elementi denunciati da terzi che inducono alla revisione del concordato.

Quando il concordato è stato firmato, e successivamente risulti, o da parte della Commissione o da parte di una qualsiasi denuncia che arrivi al fisco, che il reddito concordato è del tutto inadeguato e inattendibile, il fisco per impugnare il concordato non ha che l'arma dell'ispezione fiscale. In questo caso si può anche verificare il fatto che il fisco accerti delle evasioni macroscopiche, tali cioè per cui il reddito accertato risulta superiore al reddito già concordato almeno del 10 per cento. Allora, e soltanto allora, si dia la facoltà al fisco di impugnare il precedente concordato. Però se la differenza fra il nuovo accertamento e la cifra precedentemente concordata è inferiore allo scarto del 10 per cento in questo caso il concordato deve restare fermo.

Tutto ciò è a vantaggio dello stesso fisco perchè i contribuenti saranno meglio invogliati a concordare quando sapranno che entro quei dati limiti che sono costituiti dalla onestà della loro dichiarazione sono garantiti dal pericolo di vedersi impugnare il concordato. Ecco il motivo per cui penso che è nell'interesse stesso dell'erario accettare questa limitazione del 10 per cento perchè è una limitazione che tranquillizza e il contribuente e il fisco. In questo caso insisto sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione, poichè si tratta soltanto di ridurre la percentuale minima di aumento del 25 per cento ad una percentuale del 10 per cento rimane nella sua opinione: per quella questione di principio, già più volte accennata, circa l'equiparabilità completa dell'accertamento ridotto coll'accertamento originario accettato e per le ragioni di pratica già svolte, sarebbe assolutamente facile che l'agente delle imposte aumentasse di quel tantino necessario per arrivare a superare il 10 per cento. Questo vincolo è meglio che sia lasciato alla prudenza e anche se vogliamo alla naturale resistenza degli stessi agenti.

Gli accertamenti aggiuntivi poi debbono essere fatti in base a nuovi elementi; non conviene mettere dei limiti che sono sempre dei limiti meccanici e che talvolta possono essere eccessivamente alti, talvolta eccessivamente bassi e talvolta solo incitamento a modifica di un accertamento che sarebbe stato fatto più giustamente se i limiti non ci fossero stati. Pertanto inviterei il Senato a respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1-*b*). Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo, terzo e quarto comma. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 1-*b*) nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 2.

Se l'accertamento si conclude con la adesione del contribuente, la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, deve contenere, a pena di nullità, la indicazione della dichiarazione del contribuente a cui si riferisca, della fonte produttiva del reddito, nonchè degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile.

La declaratoria della nullità prevista dal comma precedente deve essere richiesta dal contribuente a pena di decadenza con ricorso alla Commissione di primo grado entro il termine di giorni trenta dalla data in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è stata sottoscritta.

Entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo alla data stessa uguale facoltà può essere esercitata dall'Ufficio.

L'impugnativa di nullità non sospende la iscrizione a ruolo.

Ove la dichiarazione prevista dall'articolo 81 regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, sia dichiarata nulla, l'Ufficio deve provvedere, entro 90 giorni da quello in cui la pronuncia di nullità è divenuta definitiva, a notificare nuovo accertamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore De Luca Carlo, che propone di ripristinare il testo del Governo.

DE LUCA CARLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto allora ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2-*bis*.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 2-*bis*.

Se nel corso del giudizio di primo grado la Commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento, sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'Ufficio fissando il termine per il nuovo accertamento.

In tale ipotesi l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione di cui all'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

È soppressa la facoltà delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'articolo 43 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo 2-*bis* è stato presentato un emendamento da parte del senatore Marina, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « integrazione dell'accertamento », le altre: « , sempre che l'ammontare degli stessi non sia inferiore al 25 per cento dell'imponibile in discussione, ».

MARINA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto allora ai voti l'articolo 2-*bis*. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento ed il contribuente abbia fornito un principio di prova, l'organo giudicante ha la facoltà di de-

ferire al contribuente stesso giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini della applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

Per la delazione e la prestazione del giuramento valgono, in quanto applicabili, le norme degli articoli 2739 del Codice civile e 238 del Codice di procedura civile.

Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalla persona che giura.

L'organo giudicante può liberamente apprezzare il giuramento e trarre elementi di libera convinzione dalla mancata prestazione.

Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Se è pronunciata condanna per falso giuramento, qualora non sia intervenuta decisione definitiva, l'Ufficio può procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

Ai soli effetti della eventuale notifica del nuovo accertamento di cui al comma precedente, il compimento degli atti validi ad interrompere il corso della prescrizione penale nei confronti di chi ha giurato vale ad interrompere anche il corso della prescrizione della azione di accertamento da parte dell'Ufficio, e, se il procedimento per falso giuramento si iniziasse dopo decorso il termine di prescrizione per l'accertamento, il termine si ha per riaperto.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti soppressivi dell'articolo stesso, rispettivamente a firma dei senatori Marina, Spallino e De Luca Carlo. Quest'ultimo ha inoltre proposto, in via subordinata, di ripristinare il testo del Governo escluso il penultimo comma.

Avverto altresì che, da parte del senatore Spallino e del prescritto numero di Senatori, è pervenuta richiesta di votazione per appello nominale sulla soppressione dell'articolo.

Il senatore Marina ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MARINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per mio conto il contesto dell'articolo, così come è formulato, non ha bisogno di commenti ed è sufficiente a far comprendere perchè deve essere soppresso.

PRESIDENTE. Il senatore Spallino ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SPALLINO. Desidero solo richiamare al Senato le ragioni che ho esposto nel mio precedente intervento, ragioni che, a mio parere, consigliano da un punto di vista giuridico e da un punto di vista etico, la soppressione, nel processo tributario di questo giuramento che a mio parere, così come è concepito e formulato, è un *mostrum* giuridico, checchè ne dica il senatore Piola che mi ha dato del misoneista. Il giuramento nel processo tributario non ha una sua funzione. Il rapporto contribuente fisco ha per presupposto la fiducia. Invece si invita il contribuente a fare una dichiarazione, si dice al contribuente che deve giustificarla e si chiede al contribuente, a maggiore certezza, una prova scritta e quando tutto questo si è esaurito, si dice al contribuente: giura, e poi gli si risponde: non ti crediamo.

PIOLA. Non è esatto.

SPALLINO. È esattissimo perchè chiunque conosce la lingua italiana può constatarlo dalla dizione dell'articolo 3. Il giuramento, secondo l'articolo 3, è liberamente apprezzabile. In queste condizioni a me pare che il giuramento sia una enormità. Quindi insisto sulla richiesta della votazione per appello nominale e sulla soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

DE LUCA CARLO. Credo di aver sviluppato a sufficienza le ragioni che consigliano di sopprimere questo giuramento che mi sembra una cosa poco seria perchè si dice al contribuente: giura, con l'avvertenza che può essere condannato per spergiuro, ma poi si è liberi di non credergli. Questo significa mettere il contribuente in una strana posizione, a parte i princìpi e la concezione nostra della santità del giuramento. L'onorevole Ministro mi ha rimproverato di voler confondere il giuramento civile con quello fiscale. Ma il giuramento è sempre un giuramento, cioè l'invocazione di Dio a testimonio di quanto si afferma essere vero. Questo vale per il giuramento penale, fiscale e civile. D'altro canto, se è un mezzo di prova, secondo la nostra tradizione, quando la prova è prestata nei termini voluti, il giudice è vincolato alla prova.

Quando il magistrato penale si troverà nella condizione di dover dire che c'è un accertamento di falsità, probabilmente non avrà più nemmeno la libertà di assolvere il prevenuto. Francamente tutto questo è talmente aberrante che io non riesco a comprenderlo. Ecco la ragione per cui ho chiesto la soppressione dell'articolo in esame. Ma ormai c'è una vera psicosi del giuramento, e sembra che, politicamente, il giuramento sia *tabù*, per cui una legge di aggravamento delle sanzioni si crede non possa essere operante guridicamente se non c'è il giuramento e così tutti si attendono il giuramento. Se proprio lo si vuole, inseriamolo nella formula proposta da quell'uomo esperto in materie giuridiche che è il Guardasigilli. Infatti, poichè sul frontespizio del disegno di legge c'è scritto « di concerto col Ministro di grazia e giustizia », è da ritenere che la formula sia opera sua.

Siccome non so cosa succederà, io anticiperei la discussione della mia subordinata per non riprendere la parola dopo, se il Presidente me lo consente.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, svolgerà l'emendamento subordinato a suo tempo.

DE LUCA CARLO. Quindi io insisto per la soppressione pura e semplice dell'articolo, riservandomi di proporre subordinatamente l'accoglimento del mio emendamento e cioè del testo del Governo; svolgerò a suo tempo le mie ragioni.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io sono una delle persone affette da . . . psicosi, secondo la definizione del collega De Luca, fra quelli cioè che sostengono delle cose assurde; però vorrei rilevare che quando siamo giunti alla critica di questo articolo, la critica, almeno oggi, si è concentrata esclusivamente su un comma, non già sulla introduzione dell'istituto del giuramento. La discussione si è concentrata sul comma per cui al giuramento viene negata l'efficacia probante. E qui vorrei ricordare anche al senatore Spallino oltre che al senatore De Luca che questa assurdità che sarebbe contenuta in tale comma non è ignota a coloro che hanno una certa età, poichè fino al Codice del 1940 il giuramento suppletorio non vincolava il magistrato, cosicchè questo assurdo, come viene ritenuto oggi, noi lo abbiamo sentito insegnare esattamente dal 1865 al 1940, senza che ci fosse questo gravissimo scandalo.

DE LUCA CARLO. Bisognerebbe dimostrare che avevano ragione quelli di prima e che non hanno ragione quelli di oggi.

ZOLI. Ma noi già abbiamo detto che l'errore di impostazione è quello di volere in questa materia applicare scrupolosamente e rigidamente le norme del Codice civile, pur essendo di fronte ad una obbligazione di carattere completamente diverso dall'obbligazione civile.

Al senatore Spallino desidero far osservare che la parola « fiducia » non ha neanche per sinonimo la parola « credulità ». Quello che il senatore Spallino chiede all'Ufficio è la credulità e non lo fiducia. L'Ufficio, anche se è convinto ed ha delle prove che il contribuente ha detto una cosa non vera, in base a questo sacrosanto principio della fiducia, dovrebbe credere al contribuente. E al senatore De Luca vorrei rispondere che esiste, sì, la santità del giuramento, ma non esiste la santità del giu-

ramento falso! E quando per caso uno ha giurato il falso, il giuramento non è più santo ma... diabolico.

Ma io non voglio ritornare a discutere la questione dal punto di vista etico. Io ho già parlato forse troppo, come mi hanno detto, nelli'nterevnto di ieri, di una forza delle leggi dello spirito; ma è questione di opinioni: io credo tanto allo spirito che al fondamento morale di questa legge, ma ora voglio parlare di una necessità pratica. Noi dobbiamo tenere conto del fatto che in questo procedimento non possiamo applicare tutte le norme del Codice civile; particolarmente non possiamo introdurre la prova testimoniale, perchè, se noi potessimo introdurre la prova testimoniale, potrebbe equipararsi questo procedimento al procedimento comune. Ma, poichè noi abbiamo qui una limitazione di mezzi di prova, non possiamo affatto trovare assurdo che si introduca un mezzo di prova che è previsto però anche nell'altro Codice.

Io voglio sottoporre agli onorevoli contraddittori un caso, direi quello che è il caso più frequente di evasione fiscale totalitaria. Devo dire, in relazione a questo, che io ho presentato un emendamento perchè il giuramento non possa essere deferito soltanto quando il contribuente fa una dichiarazione inferiore di due terzi, ma anche quando manca qualsiasi dichiarazione. Ed allora, il caso che io voglio sottoporre ai contraddittori è questo: io compro un immobile sul compromesso, io rivendo l'immobile sul compromesso; realizzo un guadagno. Questo immobile può essere un palazzo, un'area fabbricabile, una tenuta; ad ogni modo, realizzo così una quantità rilevante di milioni, e non faccio nessunissima denuncia. Domani, di fronte a questo contribuente, che mezzi ha il fisco per una legittima difesa? Infatti, far pagare le imposte in questo caso è una legittima difesa. Il fisco ha soltanto due mezzi: o le informazioni segrete della polizia tributaria, o il giuramento; non c'è altra possibilità.

Questa è la posizione effettiva di fronte alla quale oggi ci si trova. Io non mi preoccupo tanto, in questo caso, nei confronti del giuramento, di quella che possa essere la dichiarazione dei redditi normali; mi preoccupo invece di tutti quelli che sono i redditi *una tantum*, che sappiamo essere quelli che sfuggono per il 90 per cento. Io faccio appello ai professionisti, che hanno più esperienza di me: è certo che tutta la parte riguardante la speculazione, per la quale abbiamo visto arricchire della gente a milioni e milioni, l'abbiamo vista sfuggire completamente alle imposte.

MARINA. Perchè l'Amministrazione non è capace di fare il suo dovere!

ZOLI. Senatore Marina, vorrei mettere lei a fare il procuratore delle imposte in questi casi, e metterla in una Commissione; allora vedrebbe come, a decidere in questi casi, non c'è altra possibilità che questa, consistente nella introduzione indiretta — poichè è questo lo scopo — della prova testimoniale.

Infatti, quando diciamo al contribuente: « giura », il contribuente sa che, se giura il falso, in sede penale il venditore e il compratore possono venire a ristabilire la verità; ma all'infuori di questo mezzo la verità non si ristabilisce in alcun modo, ed accade che costoro, che sono una larga categoria di grossi evasori, sfuggono completamente alla tassazione.

Questo è dunque uno dei casi che meritano di essere tenuti presenti, al di fuori di ogni considerazione di carattere morale, che pure ha il suo peso, perchè io credo che la prestazione del giuramento abbia ancora un valore, credo che il richiamo alla coscienza abbia ancora un valore; e, poichè il contribuente ha l'obbligo di dire la verità, noi abbiamo il dovere di imporre il richiamo a tale obbligo.

Di fronte a questa situazione, dichiaro che voterò contro la soppressione del giuramento, e, siccome sono d'accordo con il senatore Spallino sul fatto che ognuno deve prendere le proprie responsabilità, ho firmato, insieme al senatore Spallino, la domanda della votazione per appello nominale. (*Applausi dal centro*).

DE MARSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Non ho avuto la possibilità di essere presente nè alla discussione generale

nè alla prima parte della discussione di oggi; tuttavia, l'argomento è tale che io sento il dovere di esprimere il mio pensiero, per modesto che sia, per inefficace che sia destinato ad essere: un dovere morale, per una chiara presa di posizione di fronte al problema prevalentemente morale che questa legge solleva.

Con l'articolo 3 e l'istituzione del giuramento in materia fiscale, l'ordinamento giuridico italiano segnerebbe una tappa di una importanza incalcolabile, e, mi si consenta dire senz'altro, una data non lieta: nè esempi tratti da legislazioni straniere nè sollecitudine per gli interessi dell'Erario giustificheranno mai la riforma. Quando, in una pagina della relazione, si ricorda che il giuramento è ammesso nella legislazione inglese, si dimentica una situazione fondamentale: la differenza fra il costume inglese ed il nostro. È argomento da toccare con coraggio, senza lasciarsi deviare da falsa sensibilità, consultando la tradizione e l'esperienza. In Inghilterra un complesso di fattori storici ed ambientali porta a fare dell'appello alla coscienza di un imputato o del cittadino soggetto ad un accertamento come un appello supremo alla lealtà dell'uomo, di valore denitivo per risolvere una situazione dubbia, per suggellare una indagine. Innanzi a quei tribunali, quando l'evidenza non si può altrimenti raggiungere, si chiamo il suddito stesso a scrivere col giuramento la sentenza nel suo caso. È che presso quel popolo il giuramento e, fuori di ogni invocazione del soprannaturale, la stessa e sola parola d'onore sono atti circondati da tale rispetto e in chi li compie e in chi li raccoglie che non solo la legittimità di qualunque altra possibile investigazione ma la liceità anche del dubbio ne restano precluse. Una asseverazione giurata è una muraglia invalicabile.

Purtroppo il nostro costume ci porta invece ad una diagnosi diversa. Chi vuol ispirarsi al vero e non ai pregiudizi aulici od agli omaggi interessati, sa che il giuramento presso il nostro popolo è molto spesso materia transigibile. Non manca chi ne sorride per incredulità; mancano anche meno coloro che credono potersi salvare dalla contaminazione del prestarlo falsamente con l'espediente della riserva mentale. Noi italiani ci diciamo credenti, siamo credenti, ma talvolta preferiamo essere convinti « qu'il y a avec le ciel des accomodements ».

Questo molti di noi siamo e non dovremmo essere.

Quindi, se l'introduzione di un mezzo di prova di un ordinamento processuale deve trovare il primo titolo della sua giustificazione nella sua efficacia, si può esser certi che al giuramento introdotto nel processo fiscale non potranno legarsi troppe speranze di utilità e di successo. Avremo soltanto aggiunto, in danno dei galantuomini che lo temono o almeno lo rispettano, uno strumento di tortura in più, mentre bisognerebbe diminuire quelli che ancora vi sopravvivono.

Ad esempio, io voglio far appello alla coscienza giuridica dell'onorevole Ministro della giustizia, alla sua pratica di penalista, per domandargli se abbia diritto di permanere quel meccanismo di manifesta coazione che il Codice di procedura penale si ostina a conservare per il testimone che al giudice appaia sospetto: se non ritratta l'incriminazione è l'arresto; la liberazione purchè ritratti!

Noi stiamo per costruire appunto, nel campo fiscale, un mezzo di tortura analogo, e molto più grave.

Come vedete, io non guardo intanto che all'aspetto pratico della questione, da cui quello morale non può non essere almeno lambito, mentre dovrebbe prevalere. Così, io voglio guardarmi dal pericolo di essere tacciato di romanticismo, come potrei essere se, per dirne una, mi facessi a ricordare l'ammonimento severo scolpito in una lapide che Bovio dettò per quel deputato repubblicano di Recanati cui ad un giuramento insincero sembrò preferibile la rinunzia al mandato: anticipatore, disse l'epigrafista, dei tempi in cui gli uomini giureranno soltanto per sì e per no, ma ai quali noi giungeremo, per ciò che ho detto, dopo un cammino ben lungo.

Nè può sorprendere che io estenda al processo fiscale criteri validi per il processo penale: non diverso fu il presupposto ed il metodo da cui partì, ed al quale si attenne, nel suo discorso di qualche giorno fa, il senatore Sturzo, dimostrando che al contribuente sottoposto ad accertamento è applicabile, con tutte e garanzie che ne conseguono, la presunzione

d'innocenza attribuita dalla Costituzione all'imputato, e sostenendo la necessità di far precedere all'approvazione di questa legge che si dice di perequazione la creazione di un contenzioso fiscale che offra le garanzie di obiettività connesse ad ogni contenzioso.

Ciò posto, che cosa sarebbe, nella sua attuazione, questo istituto del giuramento? Un mezzo, ha detto or è un momento il senatore Zoli, per arrivare indirettamente alla prova testimoniale, ossia un ibridismo, che nessuna legislazione straniera ha pensato mai di creare. Un mezzo sottilmente malizioso per costruire con la dichiarazione del contribuente la base su cui dare alle indagini una direttiva e dei limiti. E perciò non la prova, quale il giuramento dovrebbe essere, ma un mezzo preparatorio di prove eventuali: non un elemento che determini la decisione e che, soddisfacendo le finalità dell'Amministrazione, tranquillizzi il contribuente, ma elemento che all'Amministrazione serve per aprirsi la via verso la ricerca delle prove e che piega, se non addirittura prostra, alle mire di essa, il contribuente.

Cosa ben diversa dal giuramento previsto dal nostro Codice civile.

Siamo chiari, allora! La forza del giuramento starebbe nella minaccia di un procedimento per falso. Arriveremo a tanto per la così detta difesa dell'Erario pubblico, quando non vi siamo arrivati per la ricerca della verità nel campo dei delitti, nel quale nessuno osa pensare che si possa deferire il giuramento all'inquisito?

ZOLI. Il contribuente è un debitore, non è un inquisito.

DE MARSICO. È un individuo sospetto di evasione ai tributi, nel vostro sistema: un imputato, in sostanza, secondo l'opinione anche di altri, come ho ricordato, e fra essi il senatore Sturzo, che l'ha sostenuta con una motivazione giuridica impeccabile.

Arriveremo, così, al punto di assegnare al denaro che lo Stato chiede, sia pure per l'appagamento dei bisogni di tutti, un valore infinitamente più alto che alla difesa dei valori violati dal delitto.

E la tecnica per raccoglierlo, per ottenerlo, per pretenderlo sarà paurosa. Il contribuente darà la documentazione del suo assunto contro la richiesta esagerata del fisco; questo non gli crederà e gli minaccerà il giuramento; costui penserà che il fisco abbia già la volontà di incriminarlo, e non dovrà durar fatica per prevedere che ne avrà la peggio. Non si obietti che, se teme il processo, egli è già in mala fede: gli ordigni fiscali sono oggi congegnati in modo da lavorare a tutto vantaggio dell'Amministrazione, non del contribuente, ed il male è aggravato proprio dalla mancanza di un contenzioso degno di tal nome.

Al contribuente poi che non abbia un patrimonio di onore da tutelare, questo quadro non farà paura; al contribuente di onore, sì. E ciò dal punto di vista morale è sconcertante; per i pericoli ed i danni che ne deriveranno alle economie private, è allarmante. Il contribuente onesto, per non mettere a repentaglio l'onore, si arrenderà e sacrificherà all'onore il patrimonio. E se pensiamo che i patrimoni privati, quelli della borghesia che saranno particolarmente presi di mira da questa legge, sono nel loro insieme una forza sociale, non è audace concludere che è contro di essa che questa legge, in definitiva, si volgerebbe ed opererebbe.

Che se gli onesti decideranno di non capitolare ma di resistere, si avrà un meraviglioso rigoglio di processi per falso giuramento scale, una sempre crescente categoria di falsari specializzati, quali solo imputati, quali anche condannati, con la necessità di un nuovo ruolo di magistrati, poichè quasi nessuno sfuggirà alla incriminazione, o di un ingorgo di lavoro giudiziario peggiore di quello attuale. Quali orizzonti!

E tutto, perchè? Perchè, diceva l'onorevole Zoli, ci sono casi di evasione totale contro cui bisogna provvedere. Ebbene, non si conculca il diritto della libertà morale, l'aspetto più prezioso ed intangibile della personalità umana, per la imperfezione, che dovremmo credere contingente, dei congegni di accertamento e per la fretta, che ha sapore di iniquità, di spillare danaro dal cittadino prima di garantirlo con la istituzione di una autentica giustizia finanziaria. Il Governo ha il dovere di porre ordine nei problemi, e secondo un

preciso ordine morale risolverli; questo suo dovere è anche più alto di quelli del contribuente.

La legge presterebbe in ciascuna delle sue norme il fianco a critiche tecniche: tali, per non andare oltre il tema, quelle che disciplinano il giuramento dei rappresentanti ed organi della società. Ma io voglio fermarmi al concetto che le sovrasta e le assorbe tutte: alla inammissibilità fondamentale di questo mezzo di costrizione che sembra partire da un bisogno etico e nega l'etica. Tra gli argomenti che possono condannare una legge, trattenere da una riforma, questo è il più grave. Concluderò con le parole che un sacerdote caro, senza dubbio, al cuore della maggioranza di questa Assemblea, caro anche al mio, Padre Semeria, scrisse nell'albo della figliuola di un esattore: « dì a tuo padre che sia esatto, non esoso ».

È un mònito che può rendere pensoso anche lo Stato. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Desidero rilevare, per dedurre qualche opportuna conclusione, che proprio l'esempio addotto testè dal senatore Zoli verte su un caso in cui il giuramento, così come è stato preordinato nel testo presentato dalla Commissione, sarebbe inammissibile appunto perchè la Commissione si riferisce ...

ZOLI. Senatore Condorelli ho presentato un emendamento per sopprimere quella parte.

CONDORELLI. Va bene, allora l'argomento non va diretto a lei ma agli altri sostenitori della introduzione del giuramento nel processo fiscale. Proprio sul caso prospettato dal senatore Zoli il giuramento sarebbe inammissibile ovviamente perchè non si può provare col giuramento un contratto che *ad substantiam* deve essere scritto.

PIOLA. Non è esatto.

CONDORELLI. Ma questo è testuale perchè le compravendite di immobili o anche i semplici preliminari di esse, il cosiddetto compromesso, debbono risultare dallo scritto. Ma io volevo trarne una conseguenza, questa: che anche a volere ammettere l'introduzione di questa nuova prova nel processo fiscale ciò non potrà avvenire finchè il processo fiscale sarà affidato alle attuali Commissioni. Semmai doveva precedere la riforma del contenzioso fiscale all'introduzione in esso di un così delicato strumento di prova. Ed io mostrerò, nel delucidare le mie ragioni, quanto sia estremamente delicato questo mezzo di prova che si vuol così porre in mano alle Commissioni fiscali che sappiamo come per ora sono costituite. E a questo punto voglio ricordare al senatore Trabucchi che quella tale Commissione di valorosi studiosi, che egli volle citare qui per avvalorare con la loro autorità l'introduzione del giuramento nel processo fiscale, sosteneva appunto a proposito di una riforma del processo fiscale che, solo dopo aver costituito tutte quante le garanzie di un processo fatto sul serio, con possibilità di ricorsi alle Corti di appello anche in materia di atto, si poteva ammettere il giuramento. Ma c'è molta differenza tra questo e il mettere il giuramento in mano alle Commissioni, nate molto spesso per designazione di partiti. Perchè adesso è così. Queste Commissioni sorgono per designazioni, che di fatto risalgono ai partiti. Questi sono i giudici a cui si dovrebbe attribuire questo strumento di coazione spirituale sul contribuente, strumento di coazione che rende inermi solo i galantuomini ma che non preoccupa mai gli uomini di mezza coscienza e tanto meno quelli abituati alle evasioni in grande stile. Vi dico che qualunque giuramento si possa introdurre in materia fiscale io non giurerei perchè non potrei consentire neanche il dubbio soltanto interiore sulla sincerità del mio giuramento e tanto meno espormi all'alea di indagini di polizia o anche di eventuali processi penali. Ma procediamo con ordine. Il giuramento è inammissibile nel procedimento fiscale per evidenti ragioni di principio; sono le ragioni della dottrina giuridica che si oppongono.

Prima di tutto osservo che questo giuramento verte su cosa di cui non si ha la disponibilità, giacchè il contribuente non ha la disponibilità dell'azione fiscale. Questo giura-

mento è, dunque, assurdo, non ha la sostanza di una prova ma di un'intimidazione, di una minaccia. Non è ricerca di verità, è mezzo per porre una persona nella saputa situazione; creare una situazione di orgasmo morale, una vera e propria sopraffazione morale.

Inoltre il giuramento verterebbe sempre su un fatto illecito, perchè l'evasione è fatto illecito. E qui ho sentito valenti giuristi, che onorano quest'Aula, fare dei giri di parole: non verte su fatti illeciti. Infatti noi abbiamo avuto cura di stabilire che questo giuramento dovesse essere solo su fatti specifici, non di carattere estimativo, ma che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta. E quali sono questi fatti specifici? Sono quei tali fatti che occultati porterebbero a sottrarsi ad una imposta, dunque è un giuramento che tende ad accertare o ad escludere un occultamento di ricchezza tassabile, un occultamento di imponibile. (*Interruzione dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia*).

Qui si vuole accertare un fatto, che per la sola ragione di essere stato nascosto mi ha posto nell'illecito, e perciò mi si impone di giurare se ho commesso o non ho commesso un illecito. Si tratterebbe sempre di un fatto determinativo di accertamento fiscale. Io lo nascondo e sono chiamato a giurare, dunque sono chiamato a svelare di averlo occultato. Ora si dica quello che si vuole. Si dica che si vogliono mandare a spasso i princìpi che regolano la nostra civiltà da 2.500 anni, ma non si abbia la pretesa di sostenere che rimaniamo sempre nell'àmbito di quello che ci hanno insegnato. Si dica che ormai si vuol cambiare e si vuol costringere sugli aculei della tortura il contribuente mettendogli questo dilemma: o svelare la sua volontà di evadere oppure andarsene in carcere.

Ripeto ancora, il giuramento è uno strumento talmente delicato che non si può mettere in mano alle Commissioni così come sono attualmente costituite e regolate. Se pensate che sia indispensabile introdurre questo incivile sistema, mettetelo in mano a delle Commissioni che possano assumere simili funzioni. Avete sentito qui l'onorevole senatore avvocato Piola fare una sottile distinzione in grado di ammissibilità di giuramento. Ma la vada a fare innanzi alle attuali Commissioni tributarie e sentiremo come ci si sarà trovato. Intanto sfoderano la sciabola ed ordinano il giuramento. Che si fa? Si presta o no? Se siete per il giuramento è troppo presto. Non potete metterlo in mano a queste Commissioni. Bisogna prima fare la riforma del contenzioso tributario, che poi, tra le altre cose, non ho capito perchè non si è presentata contemporaneamente a questa legge. È una necessità tanto avvertita, perchè è una necessità, direi, costituzionale del nostro Paese. Perchè più diventa potente lo Stato, più viva è l'esigenza della difesa del diritto subiettivo perchè altrimenti la vita diventa impossibile. Ricordo a me stesso che tutta la teoria dei diritti pubblici subiettivi, è nata proprio dinanzi al rinvigorirsi dello Stato moderno, perchè la sua forza è tanta che se non si avesse di fronte allo Stato la garanzia di sicuri diritti, la vita dei cittadini non sarebbe possibile. Questo è ormai il momento in cui si verifica questa situazione: il cittadino ha bisogno della garanzia giudiziaria nei confronti della imposizione tributaria. Per ora è troppo *ad libitum* di sua eccellenza — non di sua eccellenza Tremelloni — di sua eccellenza di manzoniana memoria.

Ho tante volte pensato che un maresciallo della polizia tributaria ha più potere di lei, onorevole Ministro, perchè un'informazione della polizia tributaria non si riesce più a cancellare, o per lo meno è molto difficile. Ha certamente più potere di quanto ne ha un magistrato, perchè contro l'errore del pretore si ricorre al Tribunale e contro l'errore del Tribunale si ricorre alla Cassazione. Ma contro una svista della polizia tributaria, che può essere svista in un senso o nell'altro, ci sono pochi rimedi. È evidente che è ormai il momento di regolare con oculatezza questa materia. Dunque non sarebbe stato male che avessimo ascoltato la saggezza del senatore don Sturzo che ha detto: questa riforma presentatela insieme con la riforma del contenzioso tributario. Allora tante cose che oggi non si possono concedere, si sarebbe potuto concedere e forse anche il giuramento. Ma io penso che supreme ragioni di principio si sarebbero ancora opposte all'ammissione del giuramento.

Vi voglio far notare alcuni particolari che denunciano come male si è pensato, per lo meno in questo momento, a questo istituto del

giuramento. Io ho detto che qui il giuramento verte sempre su materia di cui non si ha la disponibilità.

Princìpi! Ma ricordate che avete ammesso il giuramento nei confronti del rappresentante del minore! Qui chiunque è avvocato inorridisce. Io faccio il caso del tutore poichè il padre si identifica a volte con il figlio e può anche rischiare la galera per difendere gli interessi del figlio. Io faccio il caso del tutore il quale è chiamato ad impegnarsi in un giuramento per tutelare le istanze fiscali del pupillo. Ma in che situazione mettiamo un galantuomo il quale oltre ad avere l'onere di esser tutore deve anche andare a giurare? E badate che avete messo in questa condizione anche una categoria di professionisti! Il giuramento potrebbero renderlo anche le persone di cui all'articolo 5 e cioè i direttori generali, i capocontabili, e via di seguito. Voi mettete allo sbaraglio una categoria di professionisti.

Tutti i bilanci sono falsi in Italia! È tutta una menzogna convenzionale, poichè nessuno potrebbe ragionevolmente pagare queste aliquote! Tutti i bilanci sono falsi! E voi mettereste questi disgraziati nella necessità o di dover rinunciare ai loro posti o di giurare il falso. Del resto tutti gli errori sono conseguenziali e ne producono altri. Questo giuramento progettato in questo momento è una mostruosità e molte mostruosità credo di avere dimostrato che produce. (*Applausi dalla destra*).

PIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA. Ho già esposto modestamente al Senato la mia opinione sul giuramento e non intendo ritornare sugli argomenti già svolti perchè non sarebbe che un ripetere il già detto, per cui non avrei avuto motivo di chiedere la parola ma l'ho fatto perchè il senatore De Marsico sostanzialmente ha legittimato la sua opposizione al giuramento, offendendo in certo modo il popolo italiano ed opponendo una sua ritenuta minore moralità nei confronti di un altro popolo che l'avrebbe migliore della nostra.

Contesto questa affermazione. Mi pare che il contenuto del suo intervento, sia pure così autorevole, e di quello altrettanto autorevole del senatore Condorelli, abbia avuto più di mira la difesa dei disonesti che degli onesti. Ritengo che l'introduzione nel nostro sistema fiscale del giuramento aiuti il contribuente non come imputato ma come membro della collettività a diventare più pensoso dei diritti di questa e ad aiutarla col dare il proprio contributo all'erario dello Stato. (*Approvazioni dal centro*).

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Io mi sono domandato, indipentemente da qualunque discussione di diritto, se questa norma giovi alle finalità che la legge si propone; ed ho risposto a me stesso negativamente. Leggendo infatti l'articolo, io osservo questo: « Quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento e il contribuente abbia fornito un principio di prova, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente stesso giuramento su fatti specifici, ecc. ecc. ». Quindi è stabilito che il giuramento viene deferito quando l'accertamento dell'Ufficio supera di un terzo la dichiarazione del contribuente.

È chiaro dunque che l'Ufficio, e quindi l'organo giudicante . . .

ZOLI. No, no, accertatore!

MONNI. . . . e l'organo accertatore hanno le prove che il contribuente non ha detto la verità. Ed allora se queste prove esistono — poichè non credo che sia stato fatto un accertamento su semplici sospetti o su notizie vaghe, ma su dati certi così come la legge vuole — non comprendo per quale ragione si affidi al giuramento la certezza che si vuole ricavarne.

Ora, se partiamo da questo presupposto, già ci accorgiamo della inutilità e superfluità di questo giuramento. Dico di più: se l'organo ha la sicurezza di ciò che ha accertato e deferisce il giuramento con questa certezza, evidentemente si propone il perfido scopo di una persecuzione penale, perchè già pensa di opporre le prove per colpire malignamente una

persona che deve essere tassata ma non vessata. (*Commenti*). Ora, questo è comportamento non subdolo, ma malvagio, e noi non possiamo assolutamente consentire che questo avvenga. Dirò di più: a che cosa giova il giuramento? A chi giova? Io condivido il parere del senatore Condorelli e la motivazione acuta del senatore De Marsico: il giuramento non giova affatto al fisco. Giureranno le persone disoneste, le persone prive di scrupoli per ragioni di mancanza di religiosità: gente che non crede alla santità del giuramento, ma crede alla santità dei propri interessi, gente che non crede per altri motivi, gente che può essere spinta, in sostanza, da varie ragioni sue personali ad infischiarsi del giuramento stesso.

Io vorrei citare un caso molto importante: nella Sardegna, là dove i pastori portano le greggi al pascolo promiscuamente nei terreni comunali, essi hanno il dovere di denunciare quanti capi di bestiame introducono in tali terreni. Ebbene, fintanto che non vi è stato il giuramento, l'introito dei Comuni era molto notevole; ad un certo punto i Comuni hanno creduto di deferire il giuramento ai pastori che andavano a fare la denuncia: da allora gli introiti sono enormemente diminuiti (*commenti*), non perchè si giuri il falso sapendo di giurare il falso, intendiamoci, ma perchè la povertà dei pastori è tale da offuscare quella santità del giuramento alla quale io ritengo che la Commissione creda un po' troppo.

MINIO. Si tratta di far giurare i ricchi, non i poveri! (*Commenti*).

MONNI. Non è questa la ragione. Non sono le solite distinzioni, cari colleghi, che voi fate tra ricchi e poveri che possono entrare in questa materia.

MINIO. Ma non sono i poveri gli evasori contro i quali vogliamo agire!

MONNI. Un'altra cosa può essere citata. Ognuno di voi è a conoscenza dell'enorme quantità di attestazioni giurate e di atti notori che davanti ai Sindaci o ai Pretori vengono fatti per innumerevoli ragioni e per innumerevoli accertamenti. Ora io vorrei domandarvi se coscienziosamente siete sicuri che almeno il 60 o il 70 per cento di questi atti notori affermano delle circostanze vere e certe. Si è parlato recentemente di non so quante pratiche di pensione mandate avanti con certificati falsi e con atti notori che attestavano circostanze non vere.

Per queste ragioni, io sono nettamente contrario a questo articolo e accedo all'emendamento soppressivo.

DE MARSICO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. L'amore di questa legge, che non ne meritava tanto, ha fatto dell'onorevole Piola un sognatore irruento. Per combattere uno dei miei argomenti, giunge ad imputarmi di oltraggio di quel popolo italiano di cui credo far parte anch'io. Gli risponderò con un ricordo, che anche in lui deve essere ancora vivo.

Quando si esaminò nella Commissione permanente della giustizia il progetto dell'ultima amnistia, io proposi che questa fosse negata non solo per i reati di falsa testimonianza, ma di falso giuramento e di frode processuale, per i pericoli che essi creano all'Amministrazione della giustizia e la frequenza non addirittura irrilevante con cui le statistiche dimostrano che avvengono.

L'onorevole Piola mi fece l'onore di associarsi alla mia proposta. Sì che, in quell'occasione, ad oltraggiare il popolo italiano fummo almeno in due.

Non ho altro da aggiungere.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, nell'assistere a questa discussione si direbbe che la maggioranza dei colleghi intervenuti non solo non ha fiducia nell'istituto del giuramento, ma ne ha anche scarsissima nella finalità della legge Vanoni e di questa legge integrativa, tanta è la loro certezza che in Italia nessuno dica e dirà mai la verità al fisco.

Ora, che in Italia vi sia molta gente che si guarda bene dal dire la verità al fisco è cosa certa, ma da questo non se ne può dedurre quanto se ne è dedotto nel corso delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato poco fa.

La cosa più strana, però, è la profonda sfiducia non solo nei confronti dei contribuenti — sfiducia giustificata per certi contribuenti — ma anche nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tant'è che si è parlato del cittadino imputato, si è detto che in Italia si giura il falso in tutti i momenti ed in ogni circostanza, e l'onorevole Condorelli non ha esitato a dichiarare in quest'Aula che tutti i bilanci sono falsi.

Onorevole Condorelli, questa è una confessione della vostra stessa sfiducia nel vostro Stato e nella correttezza della classe dirigente. È strano, però, che quando queste cose sono dette da noi si scatena il putiferio.

CONDORELLI. Ci sono aliquote del 104 per cento.

ZOLI. Lei ha detto, però che in Inghilterra dicono la verità e magari pagano il 95 per cento. La questione allora non è di aliquote!

CONDORELLI. Mi trovi la persona che può pagare il 104 per cento! (*Commenti*).

MINIO. È strano, onorevole Condorelli che quando da questa parte si avanzano critiche o dubbi sulla imparzialità dello Stato, tutti vi troviate d'accordo contro di noi. Lo Stato diventa il vostro nemico solo quando si tratta di pagare le imposte!

Non sono giurista e mi guardo bene dall'addentrarmi negli argomenti trattati dal senatore De Marsico, però non credo che egli abbia avuto ragione nel trasportare la questione di cui ci stiamo occupando nel campo del diritto processuale penale. Il cittadino che deve pagare l'imposta non è un imputato, come diceva giustamente il senatore Zoli in una sua interruzione, ma soltanto un debitore, cioè soltanto un cittadino che deve fare il proprio dovere di fronte alla collettività e di fronte allo Stato.

Per voi un cittadino che deve fare il proprio dovere di fronte alla collettività, è un imputato? (*Interruzione del senatore De Marsico*).

Il senatore De Marsico ha detto che lo Stato deve essere esatto non esoso, dimenticando che la legge tributaria fa obbligo al cittadino di dire la verità. Il presupposto della legge, nell'applicazione dell'imposta, non è l'accertamento dello Stato, ma la dichiarazione del contribuente, l'accertamento entra in gioco soltanto quando lo Stato ritiene che il contribuente non sia stato fedele. L'obbligo della verità incombe innanzi tutto e in primo luogo al cittadino e al contribuente, non allo Stato. Questo è il principio da cui si parte. L'accertamento è un atto successivo ad una dichiarazione ritenuta non veridica.

Si è detto che il cittadino imputato non è tenuto a giurare, mentre si vorrebbe far giurare il contribuente. Ancora una volta si tratta di chiarire che il cittadino, di fronte al fisco, non è nella condizione dell'imputato, tanto è vero che se la legge non richiede all'imputato di prestare giuramento, non gli fa nemmeno obbligo di dire la verità. L'imputato che viene condannato, non lo è per non aver detto la verità, mentre il contribuente infedele è sottoposto a determinate sanzioni, già attualmente previste dalla legge tributaria. Difatti tutti sanno che il contribuente, per il quale sia stato accertato in via definitiva un reddito superiore a quello dichiarato, è colpito da determinate sanzioni. Nessun paragone può farsi, quindi, fra l'imputato e il contribuente, trattandosi di cose completamente diverse.

Del resto il giuramento è circoscritto a casi determinati: la dichiarazione deve essere inferiore di due terzi al reddito reale, ed il giuramento può essere richiesto solo per determinati fatti, con esclusione del giuramento a carattere estimativo che avrebbe anche potuto essere introdotto nella legge senza fare cosa eccessiva.

Nel dichiarare che noi voteremo contro gli emendamenti soppressivi, aggiungiamo che il nostro voto a favore dell'introduzione del giuramento è determinato dal fatto che riteniamo opportuno di dare al fisco tutti i mezzi necessari perchè se ne avvalga per combattere i grossi evasori, i ricchi che non vogliono fare il loro dovere di fronte allo Stato e di fronte alla collettività. Soltanto, chiedendo che di

questo strumento l'Amministrazione finanziaria faccia buon uso e che non se ne serva, come paventavo nel mio intervento, in sede di discussione generale, ad intimorire la piccola gente, ma a porre un freno agli sfacciati evasori che sono purtroppo la mala pianta del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha già espresso il suo avviso nella risposta agli oratori che hanno parlato in sede di discussione generale. Sente tuttavia il bisogno di dire agli onorevoli colleghi e al popolo italiano che se si dovesse partire dal concetto che un'evasione maggiore o minore è, in fondo, non solo legittima ma quasi necessaria per la vita del popolo italiano varrebbe la pena di chiudere questa legge e di abrogare anche le norme della legge del 1951. Quello che la Commissione, d'accordo col Governo, si è proposta, è veramente di raggiungere dei mezzi per i quali sia possibile indurre il contribuente italiano a denunciare la realtà dei propri redditi in applicazione delle norme della Costituzione, che rappresentano veramente la novità del nuovo regime italiano, e cioè del principio sancito dall'articolo 53 per il quale tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. La capacità contributiva quindi deve essere accertata quale è. Se noi non avessimo questa idea e pensassimo di creare una legge che lasci le maglie talmente larghe per cui l'evasione possa continuare, come si dice che sia continuata finora, mancheremmo al nostro dovere. È stato introdotto dal Governo e accettato dalla Commissione il principio del giuramento che si vuole serva per indurre il contribuente non a condannare se stesso ma semplicemente ad ammettere la verità di fatti determinati che gli siano contestati. Ora non si può parlare di stortura, non si può parlare di sistema inquisitorio, non si può dire che il contribuente sia una vittima finchè gli si dice di affermare sotto il vincolo del giuramento la verità di fatti che adduce a difesa del proprio desiderio di non pagare una determinata imposta. Lo strumento che si dà in questo caso in mano alle Commissioni giudicanti non è che uno strumento per far sì che il contribuente sia portato a fare quello che è il suo dovere. Non è necessario che noi abbiamo nel nostro cuore un principio o che noi partiamo da una premessa falsa come quella che se alcuni possono arrivare a frodare altri abbiano altrettanto diritto a frodare. In sostanza l'argomento fondamentale contro il giuramento è infatti proprio questo: siccome si pensa che per alcuni lo strumento non possa funzionare perchè non ci sono fatti specifici o non vi è possibilità di impostare una formula che possa legare, allora, si dice, sleghiamo anche gli altri perchè gli altri possano, anche loro, non compiere il loro dovere. Il ragionamento che va fatto è del tutto opposto.

Quello che noi cerchiamo di attuare è un sistema attraverso il quale si possa giungere ad aiutare i cittadini che debbono compiere il loro dovere, a compierlo conforme ai princìpi costituzionali. Ci soffermeremo poi su quelle che potranno essere le varie formule; non voglio entrare ora nel merito, mi limito solo alla questione di principio. In un sistema di lealtà, in un sistema di precisione, in un sistema che si basa sulla conoscenza di elementi concreti, il giuramento su elementi concreti deve essere non solo uno strumento in mano del fisco, ma anche uno strumento nelle mani del contribuente, che può chiedere di essere autorizzato a giurare la verità di determinati fatti.

E che fatti determinati possano essere oggetto di giuramento senza che con questo si venga a violare la norma che nessuno può essere portato a giurare su un fatto che costituisca reato, crediamo di avere potuto dimostrare ieri e che l'abbiano dimostrato oggi il senatore Zoli ed il senatore Piola, facendo la esemplificazione dei casi in cui il giuramento di un fatto determinato non implica giuramento di aver commesso una frode fiscale o di non aver effettuato una denuncia, cioè di quei fatti che costituiscono delitto.

Per questi motivi, richiamandoci a quello che è stato prima detto, intendiamo richiamare il Senato al dovere di non negare alla Amministrazione finanziaria un mezzo per raggiun-

gere la conoscenza della verità quale può essere quello del giuramento fiscale, così come è proposto o secondo altre formule che potremo studiare.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. Volevo ricordare al Senato un piccolo fatto che è accaduto nella discussione che abbiamo avuto in sede di Commissione finanze e tesoro. Uno dei membri più autorevoli, il senatore Sturzo, aveva manifestato la sua risoluta opposizione al giuramento, non per il fatto che il giuramento non fosse un mezzo di prova al quale può anche ricorrere la Finanza, ma per il disagio che poteva recare al povero contribuente. In sostanza per la tutela del contribuente, specialmente piccolo e medio, e suggeriva di adottare il sistema che egli aveva conosciuto negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti infatti il contribuente presentando la sua dichiarazione di reddito aggiunge in fondo una clausola nella quale è detto: il sottoscritto riconosce alla sua dichiarazione il valore di giuramento. E quindi, diceva il senatore Sturzo, facendo così si toglie l'imbarazzo del giudizio per il giuramento.

Io stesso, come Presidente, mi sono permesso di far rilevare al senatore Sturzo che in questa maniera si sottoponevano tutti indistintamente i contribuenti alla possibilità di un procedimento per giuramento falso.

Questa osservazione ha persuaso il senatore don Sturzo a non insistere nella sua proposta e a riconoscere che il metodo adottato nel notro sistema era più consigliabile di quello adottato in Paesi di più lunga tradizione.

Questo è stato uno dei motivi per cui la misura di prudenza usata nel nostro sistema italiano merita di essere accolta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze ha facoltà di esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Potrò essere telegrafico perchè la discussione è stata amplissima. Sommessamente devo esprimere l'avviso che non si sono recati nuovi elementi di discussione oltre a quelli che si erano portati durante la discussione generale. E poichè mi sono dilungato nella mia risposta alle obiezioni presentate nella discussione generale sull'istituto del giuramento, sulle ragioni della sua introduzione e sulla necessità che questo istituto incominci ad essere introdotto nel nostro Paese, sulla importanza morale che esso ha e soprattutto sulla connessione intima con tutta la legge che noi stiamo esaminando e con il suo spirito, non credo di dovermi risoffermare ancora su questi argomenti, tanto più che concordo pienamente con il discorso del senatore Zoli e con quanto ha detto il senatore Trabucchi a nome della Commissione finanze e tesoro. Vorrei aggiungere che qui si sono dette — e lo dico senza ingiuria — delle parole grosse. Mi sono annotato questi vocaboli: tortura, coazione morale, mostruoso istituto, psicosi collettiva. Credo sommessamente che si sia andati al di là degli argomenti oggettivi utili ad una discussione. Vorrei dire che si è qualificato turtura, coazione morale, mostruoso e psicosi collettiva anche quelli che erano i precedenti della nostra legislazione perchè l'istituto del giuramento, come è noto, è stato introdotto per la imposta di successione e per l'imposta sul patrimonio. Vorrei rilevare che si è accusato di tortura, di coazione morale, di mostruoso e di manifestazione di psicosi collettiva perfino l'esperienza anglo-sassone, dove, dichiarando, il contribuente deve anche contemporaneamente giurare. Francamente, io vorrei che si riconducesse la discussione su questo argomento in termini meno opinabili e meno aggettivabili, in termini più oggettivi. In questi termini oggettivi ho l'impressione che il senatore Zoli e il senatore Trabucchi abbiano esaurientemente risposto alle obiezioni che sono state presentate. Se l'istituto del giuramento deve entrare in uno o in altro modo nella nostra legge, questo si vedrà esaminando gli emendamenti, e ne sono stati già presentati alcuni; ma non si può precludere la possibilità di esaminare questi emendamenti, tenendo fermo il principio che l'istituto non deve entrare nella nostra legislazione fiscale. Sono lieto che questo articolo sia votato per appello nominale, perchè il Governo e la Commissione si sono assunte le

proprie responsabilità e ognuno secondo coscienza potrà così assumersi le proprie.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, domando scusa se vi intratterrò ancora pochi minuti su questo argomento ma credo mio dovere non allontanarmi dall'Aula, dopo la seduta di oggi, senza avere espresso anche l'opinione del Guardasigilli che è stato autorevolmente chiamato in causa da illustri colleghi. Quello che ho da dire si ridurrà a brevissime proposizioni, poichè se dovessi rispondere a tutto quello che in un modo o nell'altro può toccare la sensibilità del Guardasigilli, il discorso sarebbe estremamente lungo.

Debbo dire ai senatori De Marsico e Condorelli che io comprendo esattamente la riluttanza e, oserei dire, anche la ripugnanza delle loro coscienze alla introduzione di una forma di prova come quella prevista dalla legge. Non sono misoneista, ma mi ritengo abbastanza guardingo per non incorrere in passi arrischiati. Credo di non essere affetto neanche da quella psicosi di cui il senatore Zoli ha parlato come attribuzione patologica da parte del senatore De Luca. Mi sento in discrete condizioni di salute ma mi sembra, scusate, onorevoli colleghi, che siamo diventati un po' tutti tifosi pro' o contro il giuramento e questa sarebbe una cosa da evitare. Siamo piuttosto cauti. A me sembra che l'introduzione dell'istituto sia stata circondata da tante cautele che veramente non credo sia il caso di rimproverare alla coscienza giuridica, sia pure del Guardasigilli, l'avere aderito alla forma di prova che è stata prevista dalla legge. Io comprendo, e per lunga teoria di anni ho diviso, le stesse preoccupazioni del senatore De Marsico. Bisognerà anche riconoscere che il costume è stato aggravato dalla indifferenza, per così dire, di tutti quanti gli organi i quali chiamano il cittadino al giuramento, con la gravissima responsabilità che col giuramento si assume. Comprendo anche che il senatore De Marsico si preoccupi che l'introduzione di questo istituto in materia fiscale possa rappresentare l'inizio di ore non liete. Io gli potrei dire che alcune volte è un rimedio: *in amaritudine salus*. Può anche darsi che la salvezza venga dall'amarezza.

Desidero però fare osservare che di fronte ad una situazione come quella che è stata da tutti lamentata, vale a dire la impossibilità di continuare nelle evasioni che sono state caratterizzate anche come scandalose, bisogna pure ammettere la possibilità di aderire a mezzi di prova che da un punto di vista etico o giuridico potrebbero anche apparire, per un certo aspetto, non commendevoli o non consone all'argomento, o alla materia trattata.

Vorrei fermarmi su questo concetto che poi rappresenta la giustificazione del mio intervento. Il Guardasigilli non poteva non essere interessato allorchè si doveva trattare della redazione dell'articolo; ed il senatore De Luca nel presentare il suo emendamento soppressivo in linea principale, ha formulato la subordinata di ritorno al testo del Governo. Su questo punto io non ho da fare nessuna osservazione poichè, se occorrerà, interverrò allorquando si discuterà dell'emendamento subordinato, o si discuteranno gli altri emendamenti proposti intorno alla redazione dell'articolo 3. Ma debbo richiamare l'attenzione di coloro che ripugnano dalla introduzione dell'istituto del giuramento in materia fiscale, sulla formulazione prevista tanto dal Governo quanto, e forse anche più, in vista di rigorose cautele, dalla Commissione. Io vorrei richiamare anche l'attenzione del senatore De Marsico su alcune condizioni che mi sembra abbiano la loro importanza. A parte la considerazione del presupposto che la dichiarazione debba essere inferiore ai due terzi dell'accertamento proposto, si richiede che il contribuente abbia fornito un principio di prova; sicchè il campo del giuramento è quello che lo stesso contribuente ha delimitato: è sul principio di prova che egli ha fornito, e su quella base gli si domanda il giuramento. Quindi non sulla evasione fiscale, senatore Condorelli, ma sui fatti che potrebbero avere per effetto l'evasione fiscale; il che è una cosa molto diversa. (*Commenti*). L'onorevole Condorelli è troppo illustre giurista per non sapere che quando la

parte è chiamata a giurare, è chiamata a giurare sui fatti che gli sono prescritti da chi gli deferisce il giuramento. Si tratta quindi di giuramento sui fatti che sono stati forniti come principio di prova dallo stesso contribuente in difesa della propria tesi e del proprio interesse.

Quindi, quando io sostenevo che tale introduzione si circonda di tali cautele da non dover essere considerata un'innovazione paurosa, non esageravo nella mia concezione del giuramento in materia fiscale. Questo avevo il dovere di esprimere agli onorevoli senatori, unicamente perchè sono stato, come ho detto già innanzi, autorevolmente chiamato in causa sia dall'onorevole De Luca, sia dall'onorevole De Marsico, il quale mi ha fatto l'onore di rivolgere un appello alla mia coscienza di giurista. In questo senso io ritengo di poter, con coscienza anche giuridica, dichiarare la mia avversione all'emendamento soppressivo, salvo naturalmente la discussione che farà il Senato in tema di emendamenti subordinati o di emendamenti che si porteranno nel testo.

Ma vorrei richiamare l'attenzione del Senato su queste considerazioni, che da tutte le parti sono venute; perchè, se è vero quello che ha detto in definitiva il senatore Trabucchi, vale a dire che questo disegno di legge si ispira ad un principio che la Costituzione ha fissato, noi, appunto perchè dobbiamo essere convinti della responsabilità che ci assumiamo, non possiamo non preoccuparci della possibilità di mettere il contribuente in condizioni di adempiere il suo dovere verso lo Stato.

È vero che il contribuente, come del resto ha anche affermato il senatore Zoli, ha diritto ad essere protetto e garantito da tutte le difese, ma non dobbiamo dimenticare che il contribuente dopo tutto ha nello Stato la fonte da cui promana il diritto e l'amministrazione civile dei suoi interessi.

Questi sono i motivi che inducono il Guardasigilli a ritenere che l'introduzione del giuramento in questa materia non sia cosa nè paurosa, nè aberrante, nè meritevole di tutte quelle altre parole che sono state pronunziate per respingere l'introduzione del giuramento in materia fiscale.

**Votazione per appello nominale.**

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Spallino ed altri sedici senatori hanno richiesto che la votazione sulla soppressione dell'articolo 3 sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento soppressivo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno *sì;* coloro che sono contrari risponderanno *no.*

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Cenini*).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Cenini.

RUSSO LUIGI, *Segretario, fa l'appello.*

(*Segue la votazione*).

*Rispondono* sì *i senatori*:

Angelini Nicola, Artiaco, Azara,

Barbaro, Bellora, Boggiano Pico, Bosia, Braitenberg, Braschi,

Cadorna, Canonica, Carboni, Carelli, Caristia, Cerica, Ciasca, Clemente, Condorelli, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza, Cusenza,

De Bacci, De Bosio, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Marsico, Di Rocco,

Elia,

Ferrari, Ferretti, Franza,

Gerini, Giardina, Guariglia,

Jannaccone, Jannuzzi,

Longoni, Lubelli,

Magliano, Marina, Martini, Mastrosimone, Menghi, Merlin Umberto, Monni,

Negroni,

Pannullo, Perrier, Pezzini, Prestisimone,

Raffeiner, Riccio, Rizzatti, Rogadeo, Romano Antonio,

Salomone, Sanmartino, Sartori, Schiavone, Spallino,

Tirabassi, Tomè, Turani,

Zagami, Zane, Zanotti Bianco.

*Rispondono* no *i senatori*:

Alberti, Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Bardellini, Bertone, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Braccesi, Buizza, Busoni,

Calauti, Caldera, Canevari, Caporali, Carmagnola, Caron, Cemmi, Cenini, Cermignani, Corbellini, Corsini,

De Luca Luca, De Pietro, Donini,

Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia,

Gava, Gavina, Gervasi, Giacometti, Giusti-rini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Grieco,

Lamberti, Lepore, Liberali, Locatelli, Lorenzi, Lussu,

Mancinelli, Mancino, Marchini Camia, Mariani, Mariotti, Marzola, Merlin Angelina, Minio, Molinelli, Montagnani, Moro, Mott,

Negri,

Page, Palermo, Pallastrelli, Papalia, Pasquali, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Petti, Piola, Ponti, Porcellini,

Ravagnan, Restagno, Roda, Roffi, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Santero, Scoccimarro, Sibille, Smith, Spagna, Spallicci, Spano, Spezzano,

Trabucchi,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Voccoli,

Zelioli Lanzini, Zoli, Zucca.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sulla soppressione dell'articolo 3:

| | |
|---|---|
| Votanti . . . . . | 171 |
| Maggioranza . . . . . | 86 |
| Favorevoli . . . . . | 67 |
| Contrari . . . . . | 104 |

(*Il Senato non approva*).

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore De Luca Carlo ha presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a ripristinare il testo dell'articolo 3 proposto dal Governo, escluso il penultimo comma.

Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di svolgerlo.

DE LUCA CARLO. Il mio emendamento soppressivo è stato respinto e naturalmente ripiego su questa posizione che è appunto una posizione subordinata.

Incomincio con una osservazione che ho già fatto nel corso della discussione generale: si parla di principio di prova scritta nel testo della Commissione. Questo elemento non era previsto dal testo del Governo. Praticamente io ho l'impressione oltre tutto che ben difficilmente si riuscirà a fornire un qualunque principio di prova in questa materia; non so configurare in concreto che cosa potrà venire fuori per parlare di principio di prova. D'altro canto perchè limitare al contribuente e correlativamente al giudice la facoltà di contestare, anche non avendo principio di prova, quelle che sono le affermazioni del fisco? Sarà la prudenza del magistrato ed io mi auguro, onorevole Ministro, che diventi effettivamente un magistrato che dia garanzie assolute anche di non sembrare emanazione degli organi della Amministrazione. È necessario, se vogliamo fare le cose sul serio, che il cittadino possa ricorrere in pieno, con confidenza, alla Giustizia, senza l'ombra di una preoccupazione che giustizia non sarà fatta perchè ci sarà una giustizia di parte. Questo non sarà vero ed io non lo voglio credere; ma, come dicevo, la politica vuole che le cose, specialmente le più sacre come la giustizia, non debbano essere solo amministrate, ma deve anche parere che siano amministrate, perchè diversamente si crea uno stato d'animo che è contrario alla stessa giustizia.

Chiudendo la parentesi su questo punto, io credo che il magistrato — e sottolineo la parola — quel magistrato che sarà quanto prima chiamato a decidere queste controversie, dovrà dare lui, da sè, il giuramento; naturalmente su fatti che il contribuente deve conoscere: non sia un giuramento estimativo, sia puramente e semplicemente un giuramento per accertare un fatto, ed il cittadino che giura sappia che, mentre impegna la sua coscienza, vincola anche il giudice, il quale naturalmente

non può ritenere uno scherzo un atto solenne come il giuramento. Vuol dire che, se il cittadino mentirà, sarà responsabile di tutte le sanzioni penali cui va incontro.

Con questo sistema, mentre abbiamo salvato l'istituto del giuramento facendolo ancora una cosa seria, noi ci inquadriamo nel sistema probatorio nostro: non ne usciamo come invece se ne uscirebbe se questo giuramento non dovesse essere atteso. Il giuramento decide la lite civile, la contestazione fiscale, salvo a dimostrare, da parte di chi di ragione, la falsità del giuramento e salve le sanzioni penali.

E qui, mentre ricordo a me stesso che l'istituto della revocazione non è consentito per le sentenze emanate in seguito al giuramento, io, in linea fiscale, propongo di tornare al testo del Governo e sarei favorevole ad introdurre questa specie di revocazione. In altri termini il giudice fiscale, prima che il contribuente sia stato convinto di falso, deve apprezzare il giuramento, ed apprezzarlo non nel senso che è libero di prestar fede ad esso o di non prestar fede: lo deve apprezzare come se fosse acquisita la prova definitiva della verità di quello che si è giurato. Se il giurante ha detto il falso, sarà passibile della penalità relativa. Quando sia convinto di falso giuramento e sia condannato con sentenza irrevocabile, il fisco è reintegrato nei termini per fare un nuovo accertamento.

Così mi sembra si sia obbedito a questo principio assai meglio di quel che sarebbe avvenuto secondo il testo elaborato dalla Commissione, si sia, cioè, raggiunto l'*optimum* in questo stato della procedura e dell'*iter* della legge, almeno l'*optimum* possibile a raggiungersi, cioè di salvare il principio, di attribuire al giuramento il valore che merita, di salvare il fisco dalle conseguenze del falso giuramento, in un'armonia di princìpi che è garanzia per tutti e che francamente da quest'Aula deve uscire, e non in una disarmonia come quella che uscirebbe se si approvasse il testo della Commissione.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. C'è stato un collega che mi ha osservato che io parlo sempre, ma in questo caso ho una certa responsabilità delle modificazioni che sono state introdotte, in quanto talune sono state suggerite, per quanto forse la Commissione non ne avesse bisogno, da un parere della Commissione di giustizia, dal lato esclusivamente tecnico.

Io credo che, avendo osservato la differenza tra i due testi, differenza sostanziale, essa si possa riassumere in due punti. Il primo è quello che richiede, perchè il giuramento debba essere prestato, che il contribuente abbia fornito un principio di prova; ma è una differenza che io ritengo debba essere eliminata, ed ho infatti presentato un emendamento per la soppressione di questa aggiunta, la quale, a mio avviso, non ha ragione d'essere, perchè, mantenuta, pone il contribuente in una situazione singolare, chè se il contribuente nega completamente i fatti e non dà nessuna prova, non gli si può deferire il giuramento, e se invece dà un principio di prova delle sue asserzioni allora gli si può deferire il giuramento. Non ho ben capito la ragione dell'introduzione di questa condizione da parte della Commissione.

La differenza sostanziale, però, è nel valore probatorio che si dà al giuramento. Mi sembra che per questo che è semplicemente contenuto nel capoverso, non si debba dimenticare la ragione di quelle che sono state le correzioni apportate al testo del Governo, il quale indubbiamente conteneva qualche imperfezione. Per esempio il testo del Governo diceva: « Qualora il contribuente sia una persona giuridica, possono essere chiamati a giurare le persone che hanno la legale rappresentanza ecc. ». Fu rilevato — e la Commissione ne ha tenuto conto, e non so come vorrebbe rimediare il senatore De Luca tornando puramente e semplicemente al testo del Governo — che non ci sono solo le persone giuridiche le quali sono rappresentate da altre persone. Nella legge del 1951 è previsto che ci siano tutti gli incapaci per i quali la denuncia è presentata dal rappresentante legale. Allora la Commissione, perfezionando il testo, ha aggiunto che il giuramento è prestato dal rappresentante anche in questi casi.

Non credo che questo sia un peggioramento del testo governativo, per cui si debba ritornare ad esso.

D'altra parte, salvo anche qui ad esaminare quanto sia opportuna la citazione generale dell'articolo 2739 del Codice, che contempla quei casi cui accennava il senatore Condorelli, mi pare che il resto della forma su per giù resti uguale, anche se vi è in fondo una differenza sostanziale, in quanto il senatore De Luca vorrebbe togliere la sanzione penale. Infatti, quando egli dice di ripristinare il testo del Governo togliendo il penultimo capoverso dove è detto: « Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo », mi pare che voglia dare in mano al fisco un fucile che spari a salve.

DE LUCA CARLO. Ho ritenuto soltanto di togliere quello che è superfluo.

ZOLI. Non mi sembra che per una ragione di superfluità sia opportuno cambiare il testo della Commissione.

CARELLI. Il fucile è puntato contro il buon contribuente!

ZOLI. No, il fucile è puntato contro il cattivo contribuente che lo Stato ha il diritto di considerare come un nemico.

CARELLI. Sa difendersi, però.

ZOLI. Noi non ci vogliamo persuadere da un po' di tempo a questa parte che è nostro obbligo difenderci contro questi cattivi contribuenti.

CARELLI. Il contribuente è furbo, e sa anche giurare il falso.

ZOLI. È facile combattere contro un nemico disarmato, ed è appunto per questo che noi dobbiamo armarci per combattere contro un nemico ben provvisto di armi.

Concludendo, io dico che non mi sembra, quando si venga ad esaminare la disposizione comma per comma — votando eventualmente per parti separate, come prevede il nostro Regolamento, taluno dei commi — ci sia ragione di tornare al testo del Governo. Vorrei pregare, pertanto, il senatore De Luca Carlo, proprio per non dover tornare a fare qualche emendamento necessario — come egli stesso dovrà riconoscere — come per esempio quello delle persone fisiche incapaci, di limitarsi a presentare degli emendamenti soppressivi di quelle che sono le sole differenze. Mi sembra che sarebbe molto più opportuno, invece di tornare ad un testo che non è possibile non riconoscere in qualche parte imperfetto, continuare a discutere sul testo della Commissione, introducendo in questo quegli emendamenti, particolarmente sulle parti essenziali che possono essere ritenuti opportuni.

Per questo dichiaro che sono contrario all'emendamento del senatore De Luca, pur ritenendo che sia necessario rivedere il testo dell'articolo formulato dalla Commissione.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Signor Presidente, ella mi può dare atto che non è stato inutile un altro mio intervento conciliativo. Siccome vedo che le idee si vanno avvicinando, c'è la possibilità di arrivare ad un testo concordato, evitando tutti questi emendamenti agli emendamenti che finiscono per far sbandare l'Assemblea e prolungare la discussione. Ci si potrebbe mettere un momento insieme per rivedere il testo da sottoporre all'approvazione del Senato. In questo modo si potrebbe giungere ad una sostituzione del mio come eventualmente degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza è sempre favorevole a tutte le proposte che possono condurre alla convergenza delle opinioni. La Commissione è favorevole anch'essa alla proposta del senatore De Luca?

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ritiene che possa essere utile.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 21,10*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 3.

Domando al senatore De Luca Carlo se mantiene il suo emendamento tendente a ripristinare il testo del Governo, escluso il penultimo comma.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente, c'è stato uno scambio di idee tra me ed il senatore Zoli per vedere di concretare insieme un testo che soddisfacesse tutti; senonchè il senatore Zoli ha dichiarato che egli intende che si voti il testo della Commissione ed al testo della Commissione ha proposto degli emendamenti i quali nella sostanza sarebbero su per giù analoghi a quelli che io ho sostenuto e per cui ho chiesto la sostituzione del testo del Governo al testo della Commissione. Ora io vorrei conoscere con precisione il testo degli emendamenti del senatore Zoli, poichè, se del caso, ritirerei il mio emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Nei discorsi che sono intervenuti in quest'ora, che doveva essere a ciò dedicata, si è raggiunto un accordo in questi termini: discutere sulla base del testo della Commissione in quanto la Commissione, il Governo e il senatore De Luca accettano tutti gli emendamenti del senatore Zoli e quindi il testo diventa una questione pacifica: il nuovo testo sarebbe così congegnato (salvo quel che diremo poi sulla questione dell'efficacia del giuramento): « In caso di mancata dichiarazione, o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente stesso giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo, che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare ».

Poi si continua sempre secondo il testo della Commissione: « Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace, possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi ».

Resta soppresso il comma successivo. Quindi si continua: « Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

« Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato », e si aggiunge: « Il giuramento è prestato nelle forme di cui all'articolo 238 del Codice di procedura civile.

« Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalla persona che giura ».

Fin qui il testo è concordato, almeno tra il senatore De Luca, il senatore Zoli, il Governo e la Commissione. Resta poi in discussione il comma relativo alla efficacia del giuramento: « L'organo giudicante può liberamente apprezzare il giuramento e trarre elementi di libera convinzione dalla mancata prestazione ». Questo comma resta in sospeso perchè il senatore De Luca ne chiede la soppressione, il senatore Zoli tace, la Commissione ed il Governo insisterebbero per mantenere il testo.

Il senatore De Luca rinuncia poi alla soppressione del comma che dice: « Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo », che si ritiene debba essere mantenuto. Infine anche la parte finale resta accettata nel testo della Commissione. In più vi è un emendamento Mariotti aggiuntivo, sul quale resta aperta la discussione. Per modo che rimarrebbe il testo della Commis-

sione emendato, come ho detto, dal senatore Zoli d'accordo col senatore De Luca Carlo, mentre c'è discussione sulla apprezzabilità del giuramento e sull'emendamento Mariotti.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Per essere più chiaro ho presentato di mia iniziativa un altro emendamento il quale tende a sopprimere le parole del testo della Commissione, per quel che si riferisce alla validità del giuramento, per sostituirle con le parole del comma relativo nel progetto governativo.

Concludendo, ritiro l'emendamento tendente a sostituire il testo del Governo al testo della Commissione; accetto e faccio miei gli emendamenti del senatore Zoli che sottoscrivo anch'io. Nello stesso tempo presento un emendamento al comma sesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3 che, con l'introduzione degli emendamenti del senatore Zoli, risulta del seguente tenore:

« In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente stesso giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo, che abbiano diretta rilevanza ai fini della applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo della Commissione:

« Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il terzo comma, nel testo formulato dal senatore Zoli ed accettato dalla Commissione e dal Governo, è del seguente tenore:

« Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso ».

DE LUCA CARLO. Siamo d'accordo che « il giuramento non può essere deferito, ecc. », ma, una volta deferito, chi è colui che domani vorrà dimostrare che quel giuramento non può essere prestato per il semplice motivo che si riferisce ad un fatto che risulta da un atto pubblico? Mi pare che sia più corretto dire che il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito o su un fatto che risulti da atto pubblico, e non che il giuramento non può negare ecc.

TRABUCCHI, *relatore*. La dizione è: « nè per negare ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. La formula del senatore De Luca mi pare che sia eccessivamente ampia perchè mentre è escluso che possa essere deferito il giuramento contro le risultanze di un atto pubblico, non è escluso che si possa deferire il giuramento in relazione ad un fatto che risulti da atto pubblico. Quando il senatore De Luca dice che non si può deferire il giuramento su un fatto che risulti da atto pubblico, amplia troppo la formula. Non si può deferire il giuramento per negare. Questo è quanto dice l'articolo 2739 del Codice. Dall'articolo 2739 ho scorporato solo questa parte e per il resto ho riprodotto esattamente la formula che è nel Codice. Mi pare che questo sia il sistema più corretto per fare le leggi. Quindi insisto nella mia formula e spero che il senatore De Luca non insista nella sua.

DE LUCA CARLO. Io non capisco questa formula.

ZOLI. È nel Codice.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, è soddisfatto dei chiarimenti forniti dal senatore Zoli?

DE LUCA CARLO. Poichè la sostanza è salva, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3, nel testo proposto dal senatore Zoli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma nel testo proposto dalla Commissione:

« Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il seguente comma aggiuntivo, proposto dal senatore Zoli e accettato dalla Commissione:

« Il giuramento è prestato nelle forme di cui all'articolo 238 del Codice di procedura civile ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quinto comma nel testo originario della Commissione che, con l'inserimento del comma testè approvato, diverrà sesto comma:

« Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalla persona che giura ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordo che il senatore De Luca Carlo ha proposto di sostituire al sesto comma del testo originario della Commissione il quinto comma del testo governativo.

Il sesto comma del testo originario della Commissione è del seguente tenore:

« L'organo giudicante può liberamente apprezzare il giuramento e trarre elementi di libera convinzione dalla mancata prestazione ».

Il quinto comma del testo governativo stabilisce:

« I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma di questo articolo ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione insiste nel suo testo perchè ritiene che sia più corrispondente e ai princìpi e alle necessità pratiche, e fa presente, sia pure brevissimamente, le ragioni che, nonostante tutto quello che è intervenuto, nonostante le opinioni di molti colleghi, la fanno convinta che bisogna rimanere al testo predisposto.

Non si tratta in questo caso di materia civile, non si tratta di diritto privato, non si tratta soprattutto di diritto disponibile; non può ritenersi che un organo giudicante quale è una Commissione tributaria possa rimettere il giudizio oggettivo all'arbitrio o, se si vuole, alla coscienza di una parte; può far giurare una parte per averne elementi di valutazione, ma non può dire: io rimetto il giudizio oggettivo, lasciato a me, al giuramento del contribuente; sarebbe fra l'altro contro ogni oggettività, ciò perchè la Commissione non ha la contemporanea possibilità di rimettersi al giudizio dell'altra parte, che è un organo di ufficio. Non si tratta, ripeto, di un giudizio civile ma di un giudizio di natura strettamente amministrativa e sul quale non c'è la possibilità, secondo noi, di introdurre un giuramento decisorio.

D'altra parte il Senato ha già approvato l'articolo che stabilisce che il giuramento possa essere deferito anche a più persone, quindi rimane assoluta la possibilità che alcune persone giurino, altre no. Con gli inconvenienti che si comprendono. Unica proposta alla quale potrebbe aderire la Commissione sarebbe quella di non scrivere nulla, perchè non scrivendo nulla l'Autorità giudiziaria provvederebbe (in qualche caso si arriverebbe fino alla Corte regolatrice) per inquadrare questo nuovo istituto, tenendo conto della natura specifica del processo tributario e tenendo conto delle caratteristiche dell'istituto come da noi costruito. Ma non possiamo aderire alla sostituzione di questo comma con gli altri due commi del te-

sto governativo. Ripeto che in massima si potrebbe arrivare alla soppressione pura e semplice in modo da lasciare a quelli che saranno i giudici di vedere quale può essere la portata del giuramento a seconda delle persone che abbiano giurato o no e a seconda delle situazioni.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Il rimedio che propone la Commissione è proprio il rimedio più anodino. Se c'è un rimedio che non soddisfa nessuno credo sia proprio questo, perchè quando il legislatore si propone di fare una norma che deve essere applicata in concreto, non può rimettersi al giudizio del magistrato giudicante; il dire: non interpreto per lasciare ad altri la responsabilità di interpretare, mi pare sia pigrizia spirituale del legislatore. D'altro canto questa esigenza di rendere il giuramento una cosa seria viene da tutte le parti. Non solo gli avvocati che sono in mezzo a noi si sono pronunciati già quasi unanimi per la soppressione del giuramento, ed hanno ripiegato su questo *obtorto collo*, costrettivi dal voto del Senato, ma da tutte le parti si invoca che questo giuramento debba essere cosa seria e quindi debba essere prestato con effetti definitivi. Salvo ciò: che la definitività della sentenza pronunciata in base al giuramento falso non è completa; ma rimane semplicemente « allo stato degli atti » perchè quando si arrivi a dimostrare la falsità del giuramento prestato, il fisco è autorizzato, attraverso il disposto dell'ultimo comma, a rinnovare l'accertamento, arrivandosi così in sostanza ad una revocazione non prevista dal Codice civile.

E questa potrebbe essere proprio la caratteristica di quel giuramento fiscale che è qualche cosa di diverso, come con tanto ardore hanno cercato di dimostrare i commissari, dal giuramento civile.

Insisto pertanto nel mio emendamento, dichiarando di non poter accettare la soluzione che la Commissione avrebbe accettato, che mi sembra il peggiore dei rimedi in quanto implicherebbe la confessata incapacità nostra a dire qualche cosa in merito.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. Il senatore De Luca propone che alla formula della Commissione: « il giuramento è liberamente apprezzato » si sostituisca quest'altra: « i fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità, salvo quanto disposto nell'ultimo comma di questo articolo ». Vorrei che il senatore De Luca mi spiegasse ora che cosa avviene se due o tre persone, chiamate a giurare, prestano un giuramento difforme l'uno dall'altro. Quale è la verità?

Si dice che i fatti su cui è prestato il giuramento si considerano rispondenti a verità: quale è questa verità se i fatti sono giurati in modo diverso?

PASQUALI. Ma che obiezione è questa? È un fenomeno che avviene normalmente: ci pensa il giudice.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Che la Commissione tenda a difendere con le unghie e con i rostri la sua posizione è umano, ma, francamente, che gli argomenti da addurre siano questi, non mi pare congruo.

Quante volte succede che sullo stesso fatto il giudice penale, per esempio, si trova di fronte a due verità contraddittorie perchè due testimoni hanno giurato due cose diverse? Vuol dire che il giudice le apprezzerà nella sua sovranità e deciderà da quale parte è la verità. Qui non entriamo nella questione giurisprudenziale, senatore Trabucchi, perchè è necessario che il giudice in concreto applichi quelle che sono le norme del diritto, mentre non è accettabile quello che prima la Commissione proponeva, cioè di affidare al giudice l'interpretazione delle leggi, quando invece ci siamo prospettati le difficoltà che le leggi stesse presentano.

In questo caso è la giurisprudenza che dirà da quale parte è la verità, e potrebbe anche dire che non è da nessuna parte, e domani, in

ipotesi, essere vincolata a quella verità che preferisce, salvo la condanna per giuramento falso. Ma davvero ci vogliamo perdere in una casistica di questo genere, quando si tratta di una cosa seria come il giuramento? E il Senato ha dimostrato di ritenerlo una cosa seria perchè da ogni parte si arriva alla stessa conclusione.

Finiamo dunque questa discussione ed arriviamo alla votazione: così almeno non se ne parlerà più.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

RICCIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Voterò a favore dell'emendamento De Luca, come ho votato a favore dell'emendamento soppressivo di tutto l'articolo 3, non solo per le alte osservazioni di diritto e di morale fatte in materia dal senatore De Marsico, ma anche e principalmente perchè c'era nell'articolo 3 del testo della Commissione questo comma, che rimette al libero apprezzamento, in definitiva, dell'ufficio fiscale un qualcosa di sacro e di così imponente quale il giuramento, cui anche chi non ha credenze religiose tuttavia attribuisce una sacertà, direi così, civile che non può essere disconosciuta.

In quest'ordine di idee avevo anche scambiato qualche parola con alcuni dei fautori del giuramento fiscale, i quali mi riconoscevano questa necessità di sopprimere questa parte perlomeno; e sarei stato anch'io favorevole alla semplice soppressione, se non ci fossero state or ora le parole del relatore Trabucchi, che francamente mi fanno insistere per l'emendamento del collega De Luca, in modo che sia ben chiaro che quei fatti, che sono stati accertati con giuramento, debbono essere vincolanti, altrimenti giuramento non c'è.

Inoltre, mettere questo giuramento, se negativamente apprezzato dall'organo giudicante, al livello di una posta nelle trattative che potranno seguirne col fisco, quasi come in un commercio qualsiasi, in mano sia pure ad un rispettabile funzionario del fisco, dicendo in poche parole a chi ha giurato: « o vai in galera o fai quello che ti dico », francamente è una cosa che ripugna alla coscienza.

Invito pertanto i colleghi ad approvare anch'essi l'emendamento del collega De Luca Carlo.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Vorrei che non restasse nessun equivoco in questa decisione; ma mi pare che il senatore Riccio introduca un elemento di equivoco quando afferma che si vuol mettere la coscienza dei contribuenti nelle mani di un pur alto funzionario.

Tutto il testo della Commissione — che è diverso dal testo proposto a suo tempo dal Governo — parla di organo giudicante, di Commissione. A parte la considerazione che potremmo anche divergere, come cittadini e come uomini politici, nella valutazione dell'opportunità o meno di fidarci degli alti funzionari, qui si parla di organo giudicante: si parla quindi di cittadini investiti di funzione giudicante, ai quali spetta di valutare la prova rappresentata dal giuramento. Altri argomenti potranno essere addotti per mettere in discussione la posizione assunta dalla Commissione, ma non mai, io credo, questo che con tanta foga ha invocato il senatore Riccio, che è inconsistente. Qui noi parliamo di organi giudicanti, che, come vi ha detto il mio collega Tremelloni, saranno riorganizzati in modo più deciso, ma che già in questo momento hanno il diritto di godere di tutta la stima del Parlamento e del Paese perchè servono la causa della nostra situazione fiscale con dedizione, con grandi sacrifici e con grande onestà. Io credo che chiunque abbia avuto occasione di andare dinanzi alle Commissioni, abbia trovato comprensione e larga equanimità anche nell'applicazione di leggi estremamente diffi-

cili. Non meritano, pertanto, le Commissioni, come nella loro attuale organizzazione, sospetti ed accuse di nessun genere.

DE LUCA CARLO. E non è d'accordo il Ministro di modificarle?

VANONI, *Ministro del bilancio*. Questo è un altro problema. Siccome si è invocato, per metterlo in discussione, l'argomento di affidare la difesa del cittadino al funzionario, io credo necessario che il Senato abbia gli elementi di giudizio. Qui si tratta di uno strumento processuale nelle mani degli organi giudicanti, che attualmente dispongono del processo fiscale e che come tali devono essere valutati ed apprezzati. Per il resto, ripeto, avevamo, come Governo, formulato un testo che oggi è considerato preferibile dal senatore De Luca; ma le osservazioni che ha svolte la Commissione meritano peso e considerazione da parte di ognuno di noi.

Io non so se veramente, nel senso che sta a cuore a molti dei proponenti, il ritorno all'antico testo costituisca un miglioramento, perchè non c'è dubbio che esso introduce un elemento di rigidità sia in favore che contro il fisco, e perciò sia in favore che contro il contribuente. Il testo della Commissione introduce invece un elemento di equità nell'apprezzamento da parte dell'organo giudicante: equità che diviene particolarmente evidente nel caso, su cui ha insistito il vostro Presidente, senatore Bertone, di un giuramento, ad esempio, divergente, che è possibile in questi casi, poichè, come dice tutto il testo dell'articolo, si può deferire il giuramento a tutti coloro che sono obbligati a fare la dichiarazione; e come vedrete più tardi — come, anzi, avrete certamente già visto studiando questa legge — è ammissibile l'ipotesi che si deferisca il giuramento a tutti i legali rappresentanti ed anche a tutti gli alti funzionari di un'azienda. Se c'è una divergenza in questo giuramento, che avviene? Dobbiamo veramente aspettare la verità accertata alla fine di un processo penale, o non vogliamo ammettere la possibilità di una valutazione da parte dell'organo giudicante che ha poi sempre come suo vertice l'organo costituzionale più elevato della giurisdizione, e cioè la Corte di cassazione?

Sono due soluzioni che possono essere accettate ma non certamente per i motivi su cui si è insistito poco fa. Sono valutazioni di opportunità, di misura, di elasticità nella giurisdizione tributaria; ma non di sfiducia negli attuali organi di amministrazione fiduciaria o di giurisdizione fiscale o negli stessi funzionari, che qui non c'entrano assolutamente, perchè tutta la materia del giuramento è sottratta alla loro disponibilità.

PASQUALI. Tutto resta una gherminella; non c'è niente di certo!

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Ministro si rimette al Senato, se ho ben compreso, in quanto tratterebbesi di due opinioni che possono avere ugualmente valore, purchè non si ricorra ad illegittime suspicioni. (*Cenni di assenso del Ministro del bilancio*).

Faccio intanto osservare che l'emendamento del senatore De Luca mi sembra non riguardi soltanto il quinto comma del testo governativo, ma anche il sesto. Il quinto comma infatti dice: « I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità salvo quanto è disposto ecc. ». Il sesto comma stabilisce: « Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente stesso si considerano infondate ». I due commi sono collegati.

Nel sesto comma dell'originario testo della Commissione, dato il criterio di ampiezza equitativa che ivi è stato seguìto, non s'è sentito il bisogno di prevedere i due casi; nel testo governativo, invece, si prevedono i due casi: se il contribuente giura, i fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità a meno che sia pronunciata condanna per falso giuramento; se il contribuente non giura, le sue deduzioni si considerano infondate.

Domando pertanto al senatore De Luca se intende sostituire il sesto comma dell'originario testo della Commissione soltanto col quinto comma del testo governativo ovvero col quinto e col sesto insieme.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Se vogliamo essere più chiari, possiamo anche ammettere che io abbia inteso estendere l'emendamento. Io non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo. La conseguenza prevista nel sesto comma del testo governativo è necessariamente collegata al quinto comma. Se i colleghi tengono ad una maggiore chiarezza, io posso anche estendere l'emendamento.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. A me sembra che nella formula del sesto comma del testo governativo vi sia una imperfezione poichè mentre nell'ipotesi del prestato giuramento si considerano rispondenti a verità i fatti, invece nel caso di mancanza di prestazione del giuramento si considerano infondate le deduzioni del contribuente. Evidentemente sono due concetti completamente diversi ed a mio avviso, nel caso che si mantengano tutti e due, bisognerebbe usare la stessa formula perchè evidentemente sarebbe troppo ampio, nel caso di mancata prestazione del giuramento, considerare infondate le deduzioni. Questo mi sembra opportuno precisare per necessità di coordinamento. A mio avviso, è necessario ipotizzare il caso della mancata prestazione ed anche in questo caso i fatti dovrebbero considerarsi provati, tenendo presente che la prestazione del giuramento avviene quasi sempre su una formula negativa. Bisogna in ogni modo precisare bene quali sono gli effetti pratici del giuramento e del mancato giuramento. Faccio queste osservazioni perchè non vorrei che per questioni di carattere formale persone più precise di noi ci dovessero rimandare la legge emendata.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. L'osservazione del senatore Zoli è seria ed io penso che si potrebbe, anche in sede di coordinamento, trovare la formula più precisa. Ad ogni modo, se vogliamo andare al coordinamento, si potrebbe dire così: « Se il contribuente non presta giuramento, senza che esista un legittimo impedimento, i fatti su cui non ha giurato si considerano inesistenti », o qualcosa del genere.

Siccome si tratta di formule che debbono essere molto precise, sarebbe meglio, quando si sia conosciuta l'intenzione del Senato, demandare la formulazione della lettera della legge alla Commissione di coordinamento.

PRESIDENTE. Riassumendo: il senatore De Luca Carlo propone di sostituire il sesto comma dell'originario testo della Commissione con il quinto e con il sesto comma — quest'ultimo, però, modificato — del testo governativo.

Metto pertanto in votazione il quinto comma del testo governativo fino alle parole: « rispondenti a verità » con la riserva di mettere ai voti l'inciso: « salvo quanto è disposto nell'ultimo comma di questo articolo », dopo l'eventuale approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Passiamo al sesto comma del testo governativo, per il quale il senatore De Luca suggerirebbe la seguente formulazione:

« Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, i fatti su cui non ha giurato si considerano negati ».

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che, come è stato formulato adesso, il caso del mancato giuramento non risponda alla logica seguìta fino a questo momento. Se il contribuente giura, il suo giuramento è vincolante; questo ormai è deliberato dalla nostra maggioranza. Se il contribuente non presta giuramento, ossia non nega i fatti — perchè allora potrebbe senz'altro giurare negando i fatti, e la Commissione deve credergli salvo la prova del falso — se si rifiuta cioè di prestare giuramento senza che sussista un legittimo impedimento, cioè non vuole sottoporsi a questa prova, allora si devono avere per provati i fatti dedotti dal giu-

ramento. Vorrei fare osservare al senatore De Luca, che forse voleva arrivare alla stessa conclusione, che non si può dire: sono ritenuti insussistenti o negati i fatti. Invece io direi: se il contribuente si rifiuta, senza che sussista un legittimo impedimento, di prestare giuramento, si hanno per provati i fatti dedotti dal giuramento.

ZOLI. Cosicchè i fatti si hanno per provati tanto se giura quanto se non giura.

PASQUALI. No. È esattamente il contrario. Ho appunto premesso che il contribuente onesto, che è quello che abbiamo voluto considerare fino ad oggi, ha un mezzo classico per negare, col prestare giuramento negando.

Il contribuente può dire: questo fatto c'è o non c'è e il fisco è vincolato dalla formula giurata, salvo prova di falso. Ma quando ricusa il giuramento, deve avere la sanzione. Voi dite che resta « insussistente » il fatto. Allora il contribuente si rifiuterà sempre di giurare. Per il rifiuto deliberato, senza un impedimento legittimo, occorre porre la sanzione che se il contribuente non vuole prestare giuramento su un fatto, quel fatto rimane accertato per il fisco.

PRESIDENTE. Io vorrei pregare gli onorevoli Senatori di rileggere il testo governativo, il quale mi pare non dia luogo a nessun inconveniente, e che anzi ritengo più meditato. Infatti esso recita: « Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente stesso si considerano infondate ».

Perciò soltanto le deduzioni del contribuente possono considerarsi infondate, nell'ipotesi del mancato giuramento, dato che, altrimenti, si potrebbe giungere all'assurdo di negare un fatto effettivamente sussistente.

Io credo perciò che, se si riprendesse in esame la formulazione del testo governativo, potremmo trovarci tutti d'accordo.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Non comprendo perchè si debba innovare al sistema del Codice. Nelle leggi speciali buona norma è quella di richiamarsi, fin dove è possibile, ai princìpi generali.

Il Codice di procedura civile stabilisce all'articolo 239 quali sono gli effetti della mancata prestazione del giuramento e dice: « La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso ». Questo articolo risolve la questione. Questione che, a mio parere, non avrebbe dovuto nemmeno essere posta perchè l'interprete della legge avrebbe ben saputo di dover ricorrere alla norma citata per risolverla. Formulo pertanto la proposta di soppressione del capoverso in esame, perchè la materia è disciplinata dall'articolo 239 del Codice di procedura civile. E si noti che abbiamo già votato la prima parte dell'articolo 3 in cui è detto appunto che il giuramento è deferito su punti di fatto.

PRESIDENTE. La prima parte è già stata votata.

JANNUZZI. Sto appunto dicendo questo, onorevole Presidente: proprio perchè abbiamo già votato la prima parte dell'articolo 3 per la quale il giuramento si deferisce su punto di fatto, la mancata prestazione del giuramento ha conseguenze sul fatto e non sulle deduzioni. Qui calza magnificamente la disposizione dell'articolo 239 del Codice di procedura civile: « la parte (che non presta giuramento) . . . soccombe rispetto al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso ». Non vi è nessuna ragione, perciò, per innovare o aggiungere nulla al Codice.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Premetto di aver votato contro il giuramento. Una volta però che questo è stato approvato dal Senato, mi sembra che non vi sia altro da fare che tornare al testo del Governo. C'è una sola piccola modificazione da introdurre, per soddisfare i rilievi ora svolti,

per cui bisogna parlare di fatti e non di deduzioni. Si può dire, mantenendo il testo del Governo: « i fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità. Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, i fatti indicati dal contribuente stesso contro gli accertamenti fiscali si considerano infondati ». In tal modo la preoccupazione dovrebbe essere superata, per quanto, anche se si votasse il testo originale del progetto governativo, non avrei alcuna preoccupazione. Tuttavia se si accettasse una precisazione come quella ora indicata, si avrebbe questa chiara posizione: se il contribuente giura, giuridicamente ha torto, per quanto concerne l'accertamento, l'autorità che ha fatto l'imposizione, salva l'azione penale per falso giuramento; se il contribuente non giura, egli ha torto e quindi, restando confermata l'esattezza dell'accertamento, il contribuente deve subire integralmente le imposizioni fiscali.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dopo quella della suprema Magistratura, consentite la parola di un avvocato. La formula più chiara potrebbe essere la seguente, per accontentare il senatore Jannuzzi: « Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente stesso sui punti di fatto sui quali è stato deferito il giuramento si considerano infondate ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, mantiene la sua proposta di soppressione del capoverso?

JANNUZZI. La ritiro ed aderisco all'emendamento del senatore Zoli . . . data l'ora tarda! (*Ilarità*).

VANONI, *Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Onorevole Zoli, se consentiamo nell'interpretazione che non si tratta di deduzioni logiche, ma di fatti dedotti, allora sono d'accordo.

ZOLI. Il che implica anche il caso della negazione dei fatti. Questo è chiaro.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Luca Carlo se mantiene il suo emendamento.

DE LUCA CARLO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e di aderire a quello dell'onorevole Zoli.

PRESIDENTE. Nella formulazione proposta dal senatore Zoli, il sesto comma del testo governativo risulta del seguente tenore:

« Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente stesso, sui punti di fatto sui quali è stato deferito il giuramento, si considerano infondate ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al settimo comma dell'originario testo della Commissione, che è così formulato:

« Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'ottavo comma dell'originario testo della Commissione:

« Se è pronunciata condanna per falso giuramento, qualora non sia intervenuta decisione definitiva, l'Ufficio può procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva ».

VANONI, *Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Vorrei pregare la Commissione di riflettere su questa formulazione, perchè una volta che il giuramento, date le sue conseguenze automatiche, come è previsto dall'attuale testo, sia stato prestato, non si può più immaginare l'ipotesi, qualora non sia intervenuta decisione definitiva, che sia sempre riaperto il termine per un nuovo accertamento, quando si pronuncia la condanna per falso giuramento. Si dovrebbe cioè concepire che, una volta prestato il giuramento, il procedimento di accertamento vada al suo termine normale. Se poi viene la condanna per falso giuramento, si riapre il termine per arrivare al nuovo accertamento correttivo di quello vecchio, perchè altrimenti potremmo avere il caso che un accertamento diventi definitivo, perchè, ad esempio, è trascorso il termine di prescrizione dopo che è stata pronunciata la decisione finale della Commissione. Intanto il procedimento penale fa il suo *iter*, che, per quanto rapido, richiede sempre un non breve periodo di tempo, e quando viene la condanna per falso giuramento, non si può più fare l'accertamento regolare.

Questo mi pare veramente un errore. Il testo del Governo lasciava aperta, invece, la possibilità di fare l'accertamento in qualsiasi momento, a partire da quello della pronuncia della sentenza di condanna per falso giuramento.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione può anche aderire all'invito alla riflessione rivoltole dall'onorevole Ministro del bilancio, però fa presente che la difficoltà è data da due punti. Primo: il fatto che il testo governativo lasciava lo stato di incertezza assoluta, per molto, troppo tempo in quanto il termine di prescrizione dell'azione di falso giuramento è molto lungo; non sembrava opportuno lasciare completamente nell'incertezza la situazione fiscale prima fino a che non intervenisse la denuncia e poi, successivamente, fino ad esaurimento del procedimento penale. Che cosa aveva pensato pertanto la Commissione? Anche tenendo conto di tutte le modifiche che sono state apportate al testo, il giudizio della Commissione tributaria che ha deferito il giuramento deve restare sempre impugnabile, anche sul punto stesso della ammissibilità del mezzo istruttorio; si può quindi pensare che dopo il giuramento sia intervenuto l'appello alla Commissione di secondo grado o il ricorso alle Commissioni centrali o all'Autorità giudiziaria. Può perciò essersi formato un giudicato.

Quando però sia intervenuto ad un certo momento un giudicato definitivo sulla questione del reddito, la Commissione ritiene che non possa più procedersi al nuovo accertamento in relazione a tutto quel complesso di pronuncie giurisprudenziali secondo le quali il giudicato, comunque si sia effettuato, non può essere rimesso in discussione, anche se sia intervenuta condanna per falso giuramento. Si propone perciò di lasciare la possibilità di procedere al nuovo accertamento solo quando non sia intervenuta la decisione definitiva, con l'aggiunta precisa: « ai soli effetti della eventuale notifica del nuovo accertamento il compimento degli atti validi ad interrompere il corso della prescrizione penale nei confronti di chi ha giurato vale ad interrompere anche il corso della prescrizione della azione di accertamento da parte dell'Ufficio ». In tal modo la prescrizione non funzionerebbe, ma resterebbe soltanto il giudicato. Se qui, come si è voluto modificare il complesso del giuramento, si vuole sacrificare anche il principio del giudicato, va bene: sacrifichiamo sull'altare del Senato anche il principio del giudicato, però la Commissione rimane dell'opinione che il giudicato debba avere una sua forza, contro la quale non sia lecito porsi.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, la Commissione mantiene il suo testo?

TRABUCCHI, *relatore*. Lo mantiene.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Forse l'ora tarda e la noia della materia turba un poco

le nostre menti; ma io non vedo qui la materia del giudicato, perchè, se un giudicato si forma sulla base di un presupposto che è il giuramento, e questo, per una sentenza a sua volta diventata definitiva, scompare perchè lo si riconosce falso, non c'è più criterio di giudicato che tenga.

Io ho dimenticato ciò che sapevo di diritto, giacchè purtroppo da troppo tempo faccio il Ministro; ma la logica porta a queste conseguenze, perchè altrimenti premieremmo, almeno dal punto di vista fiscale, chi giura il falso, salvo poi, se interviene un'amnistia, a liberarlo a tempo opportuno anche dalle conseguenze penali. Questo mi pare un concetto, dal punto di vista fiscale, difficilmente accettabile. Sarebbe semplice invece — io credo — togliere dalla impostazione della Commissione l'inciso: « qualora non sia intervenuta decisione definitiva ». C'è in tal modo il vantaggio che è stabilito il termine su cui si compie il nuovo accertamento, seguendo tutta la procedura che la Commissione ha delineato: « Se è pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio può procedere a nuovo accertamento ». Ma lasciate la possibilità di riaprire l'accertamento quando si accerta il falso giuramento.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. A me dispiace di essere contrario al Ministro, però l'articolo 2738 del Codice civile dice chiaramente: « Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, nè può chiedere la revocazione della sentenza, qualora il giuramento sia stato dichiarato falso ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io ritengo necessario introdurre la disposizione ma nella formula suggerita dal Ministro, togliendo cioè le parole: « qualora non sia intervenuta decisione definitiva ». È verissimo che secondo il Codice civile, in caso di decisione contraria a colui al quale è stato deferito il giuramento, non è ammessa revocazione della sentenza ed è ammessa soltanto l'azione per danni. È appunto per questo che in questa sede diciamo qualcosa di diverso e, senza dire che il giudicato cade, procediamo ad una specie di riapertura dei termini. Evidentemente un accertamento che si fonda su un giuramento falso, è un accertamento che non può restare definitivo. Quindi, senza parlare di revocazione, senza parlare di giudicato, ammettiamo puramente e semplicemente che l'Ufficio possa procedere ad un nuovo accertamento, qualunque sia il periodo in cui si verifica il fatto. Naturalmente è necessario porre l'ultimo comma che prevede il gioco delle prescrizioni in maniera da non danneggiare l'attività dell'Ufficio. Quindi vorrei che la Commissione aderisse al concetto espresso dall'onorevole Ministro.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. La decisione definitiva potrebbe essere anche quella data dall'Autorità giudiziaria sulla controversia.

ZOLI. L'Autorità giudiziaria non può decidere l'accertamento.

BERTONE, *relatore*. Ma col sistema che voi volete, anche una sentenza definitiva dell'Autorità giudiziaria viene tenuta in nessun conto e voi mettete la stessa Autorità giudiziaria in contrasto con se stessa e l'obbligate a revocare una sua sentenza passata in giudicato.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, mi permetto di intervenire solamente nella qualità di Guardasigilli poichè si tratta di materia finanziaria in cui io non posso portare lumi tecnici. Dal punto di vista della legislazione mi permetto di rap-

presentarvi la necessità di rispettare la logica giuridica. Abbiamo affermato il principio del giuramento: in fondo tutto quello che si scrive nella legge ha un fine prettamente e soprattutto politico, come ha già dichiarato il Ministro del bilancio. Poichè, ammesso il giuramento come principio di diritto, non occorrerebbe niente altro; infatti le conseguenze sono prescritte dalla legge. Tuttavia si è detto: che cosa accade allorquando si è in tema di giuramento e si è prestato un giuramento falso? Se noi dobbiamo stare alla legislazione civile, allora si sa benissimo quali sono gli effetti. Nel leggere l'articolo 2738 il senatore Trabucchi ha mancato di accentuare il « nè », sicchè sembrava che si trattasse di un complemento oggetto: « ... ne può chiedere la revocazione ... », dove il Codice civile dice: « nè » con tanto di accento, nel senso che non può essere revocato. Noi ci siamo attenuti alla legge quando abbiamo detto che i fatti ammessi a giuramento, se giurati, si ritengono rispondenti a verità; argomentando *a contrario*, era chiaro che se i fatti non fossero stati giurati o per mancata prestazione del giuramento, salvo il legittimo impedimento, o per il rifiuto di giurare, si dovevano ritenere i fatti medesimi insussistenti dal punto di vista delle deduzioni, come ha proposto il senatore Zoli. Quindi gli effetti sarebbero sempre quelli che la legge prevede. Ora noi siamo arrivati alla fase terminale: il giuramento è stato prestato; questo giuramento è impugnato ed è sottoposto al giudizio penale per falsità. Anche il capoverso col quale si dice che colui il quale giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale dovrebbe essere considerato superfluo perchè è chiaro che un giuramento prestato in falso deve dar luogo a procedimento penale. Arrivati però al punto in cui è stata dichiarata dall'Autorità giudiziaria la falsità del giuramento, dal punto di vista della tecnica legislativa e degli effetti della legge, che cosa dovrebbe derivare secondo la legislazione civile? Unicamente un'azione per danni. Vale a dire: la parte contro la quale è stato prestato giuramento falso ha il diritto di farsi rimborsare i danni che sono derivati dalla falsità del giuramento. Qui siamo in campo fiscale. Che cosa dice il Ministro del bilancio? Mettetemi in condizioni di procedere ad un nuovo accertamento il quale stabilisca ancora una volta i termini fiscali rispetto al contribuente. La cosa è di grande importanza perchè altra cosa è procedere ad accertamento quando è stata dichiarata dall'Autorità giudiziaria la falsità dei fatti dedotti dal contribuente a sostegno della sua domanda o comunque della sua tesi, altro è dire: attendiamo il giudizio penale ed agiamo unicamente in campo di rivalsa. No, il fisco ha il diritto di fare una cosa ben diversa, e cioè di procedere all'accertamento. Ora se si deve resistere a tutto quello che può essere contro la logica giuridica, mi sembra che, se non si voglia tornare al testo del Governo come avrebbe da principio dichiarato di preferire il Ministro del bilancio, è necessario sopprimere la frase: « qualora non sia intervenuta la decisione definitiva », perchè altrimenti si potrebbe verificare un assurdo di quelli che veramente rispetto al fisco non si possono neanche ammettere: cioè che soltanto per questa decisione definitiva la falsità del giuramento non abbia nessun effetto nè per i danni che dovrebbero derivare nè per il nuovo accertamento.

Perciò prego il Senato di compatire questo breve intervento che doveva essere, secondo il mio modo di vedere, chiarificatore, e di accettare quello che il Ministro del bilancio ha proposto nell'una o nell'altra soluzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del Ministro del bilancio, tendente a sopprimere le parole: « qualora non sia intervenuta decisione definitiva ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'ottavo comma dell'originario testo della Commissione con la modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma, di cui do lettura:

« Ai soli effetti della eventuale notifica del nuovo accertamento di cui al comma precedente, il compimento degli atti validi ad interrompere il corso della prescrizione penale nei confronti di chi ha giurato vale ad inter-

rompere anche il corso della prescrizione della azione di accertamento da parte dell'Ufficio, e, se il procedimento per falso giuramento si iniziasse dopo decorso il termine di prescrizione per l'accertamento, il termine si ha per riaperto ».

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Mi pare che questo comma potrebbe essere soppresso senza nessuna conseguenza apprezzabile, per il semplicissimo motivo che il termine è sospeso e ricomincia a decorrere rimanendo aperto fino a due anni e più dopo intervenuta la sentenza di condanna. È completamente inutile andare a complicare la questione, perchè il termine è riaperto con il disposto del comma precedente. In altri termini, se sopravviene la sentenza penale di condanna per falso giuramento, il fisco ha due anni e più per il nuovo accertamento. In queste condizioni il comma è completamente inutile e quindi propongo di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è dispiacente una volta di più di dire di no. Volete sacrificare anche l'istituto della prescrizione sull'altare del Senato? Sacrifichiamolo, però abbiamo sempre stabilito che nuovi accertamenti oltre il corso della prescrizione non se ne fanno. Per poter permettere che si possano fare degli accertamenti nuovi oltre il corso della prescrizione, abbiamo dovuto proporre di sancire che gli atti del giudizio penale sospendono il corso della prescrizione, perchè nel caso del giuramento dichiarato falso l'accertamento nuovo non si inserisce in un giudizio vecchio. Per poter dire che si può fare l'accertamento nuovo bisogna dire: badate, a questo proposito, la prescrizione è interrotta anche dagli atti del procedimento penale. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore De Luca Carlo tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In seguito alla soppressione dell'ultimo comma, cade la riserva fatta circa la seconda parte del quinto comma del testo governativo, che rimane pertanto formulato nella dizione già approvata.

I senatori Mariotti, Molinelli, Minio ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti non verranno applicate per i redditi non superiori a lire 960.000 ».

Il senatore Mariotti ha facoltà di svolgerlo.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'istituto del giuramento dovremo, nel caso di necessità, attuarlo e sarà in quei casi in cui si renda difficile la determinazione della base imponibile del contribuente.

Il comma aggiuntivo all'articolo 3 da noi presentato vuole esimere da tutte le disposizioni contenute nel suddetto articolo 3 i redditi non superiori alle 960 mila lire per il semplice fatto che i piccoli redditi vengono facilmente determinati; non si tratta cioè di grandi aziende, per le quali è sempre difficile colpire il reddito effettivo: trattasi di lavoratori artigiani, piccoli produttori con pochi beni strumentali di lavoro, senza dipendenti, per cui è facile al fisco poter determinare la ricchezza di questi modesti percipienti reddito. Ma questa specie di franchigia, a mio avviso, può addolcire anche il principio di fiscalità a cui si ispirano talvolta i nostri uffici fiscali. Mentre infatti le società anonime, o i soggetti passivi di imposte che hanno una certa consistenza economica e finanziaria, hanno la possibilità di non essere colpiti dal tributo mobiliare, per i cespiti di ammortamento o le riserve inscritte in bilancio, i piccoli vengono molto spesso tassati per il loro reddito effettivo. Orbene anche se questi lavoratori artigiani hanno pochi beni strumentali di lavoro, tuttavia hanno il logorìo d'uso di questi beni,

che li costringerà un giorno ad erogare delle somme per rinnovarli.

Per questi motivi i proponenti dell'emendamento aggiuntivo ritengono superfluo sottoporre questi contribuenti al giuramento. Io spero che il Senato vorrà accogliere questa proposta tradotta in emendamento aggiuntivo all'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è ancora contraria: è contraria perchè ritiene che non si possano fare eccezioni neppure per i redditi eccessivamente ridotti. Potrebbe forse prendersi in considerazione la proposta per un reddito minimo, un reddito che superasse appena di qualche migliaio di lire il minimo imponibile, ma quando si comincia a parlare di 960 mila lire si arriva ad un reddito veramente notevole per il quale non sembra il caso che si possa rinunciare ad un istituto, che se è stato voluto per tutti, deve essere applicato a tutti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario a questo emendamento. Anzitutto mi sembra difficile poter applicare in diverso modo, a seconda di determinati requisiti quantitativi che sono sempre arbitrari, la legge agli uni piuttosto che agli altri, e quindi lasciare delle zone di immunità nei confronti di queste disposizioni.

In secondo luogo, come si fa a parlare di un reddito di 960 mila lire, quando il reddito non è ancora accertato e quindi quando verte ancora la discussione intorno ad un livello che si vorrebbe assumere come parametro proprio per giudicare della distinzione tra coloro che sono soggetti e coloro che non sono soggetti a questo articolo? Chiunque dichiari una somma molto al di sotto della realtà, ma che non superi le 960 mila lire si rende immune in pratica anche dal giuramento. Mi sembra pertanto che non sia possibile accettare questo punto di vista. Il Governo quindi si dichiara contrario all'emendamento proposto.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Mi vorrei richiamare ad una proposta del senatore Trabucchi, e cioè io proporrei di diminuire il reddito imponibile da 960 a 560 mila.

PIOLA. I piccoli contribuenti debbono fare il loro dovere come i grandi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questa proposta.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vale ancora quanto ho detto precedentemente. Come è accertabile questo reddito di 560 mila lire? In base alla dichiarazione? Non è possibile pensare che si possa dividere in due zone la massa dei cittadini soggetti a questo articolo, solo in relazione a quanto essi stessi hanno spontaneamente dichiarato. (*Interruzione del senatore Mariotti*).

PAPALIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPALIA. Vorrei fare una dichiarazione per contestare le obiezioni del signor Ministro, che non mi pare abbiano fondamento. In tanto il giuramento può deferirsi in quanto si stabilisce dall'Ufficio una differenza tra il denunziato e l'accertato. Quando il denunziato è inferiore di un terzo all'accertato il giuramento può essere deferito: sicchè, per rendere accettabile la proposta del senatore Mariotti e stabilire la entità del reddito dal quale trae discendenza la possibilità di deferire o meno il giuramento, si potrebbe senz'altro partire dall'accertamento contestato dall'Ufficio.

Per quello che riguarda la opportunità della proposta, mi permetto osservare che così come è vero che tutti i piccoli e medi contribuenti pagano con molta approssimazione in rapporto al reddito reale, è altrettanto vero che, se contestazioni sorgeranno e giuramenti saranno deferiti, è molto probabile che coloro che saranno chiamati a giurare saranno solo i piccoli e i medi contribuenti per i quali più facile riesce la esatta ricostruzione dell'effettivo reddito e meno efficaci le protezioni e le resistenze. E per evitare che ciò avvenga, e per evitare che i piccoli contribuenti abbiano a subire gravi conseguenze da imprecisioni che, anche se esistenti, non sarebbero molto dannose per l'erario, che l'emendamento del senatore Mariotti è senz'altro da approvare. Per queste ragioni dichiaro di votare a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Mariotti, così formulato: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti non verranno applicate per i redditi non superiori a lire 560 mila ». Chi approva questo emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Coerente ai motivi che mi avevano indotto a chiedere la soppressione di questo articolo, nonostante gli emendamenti ad esso apportati e per le ragioni espresse dagli autorevoli colleghi che hanno parlato in merito alla soppressione, ma ancora di più per il fatto che, a mio giudizio, questo articolo pone il contribuente in una condizione di grave perplessità, specialmente i piccoli contribuenti i quali si troveranno in una condizione ancora più grave, ciò che invece poteva e doveva essere evitato favorendoli attraverso la riduzione delle aliquote, facendo precedere la riforma delle Commissioni, prima di istituire un processo di questa natura nei confronti del contribuente, ed accogliendo almeno in via di suggerimento il mio ordine del giorno, per tutti questi motivi dichiaro di votare contro l'articolo 3 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo emendato.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 3.

In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore ai due terzi di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente stesso giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo, che abbiano diretta rilevanza ai fini della applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato.

Il giuramento è prestato nelle forme di cui all'articolo 238 del Codice di procedura civile.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalla persona che giura.

I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità.

Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente stesso, sui punti di fatto sui quali è stato deferito il giuramento, si considerano infondate.

Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Se è pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio può procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 4.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono di essere tassati in base ai risultati delle scritture contabili debbono tenere i libri e le scritture previsti dall'articolo 214, primo e secondo comma, del Codice civile, in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per singoli cespiti raggruppabili soltanto per categorie omogenee rispetto alla natura del cespite ed al periodo di ammortamento.

Le società ed enti o persone indicati nel comma precedente devono tenere a disposizione degli Uffici finanziari:

1) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;

2) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;

3) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento, dal quale risultino distintamente per anno di acquisizione gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;

4) registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per qualità, quantità e carico di inventario i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle singole merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.

Il libro degli inventari, oltre che contenere le indicazioni prescritte dal Codice civile o dalle leggi speciali, deve indicare, a partire dal primo inventario chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la consistenza dei cespiti per gruppi omogenei, con riferimento alla qualificazione merceologica e al valore unitario, nonchè il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione, debbono essere tenute a disposizione degli Uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Le svalutazioni, per le quali non siano state osservate le disposizioni del primo comma e del numero 3 del secondo comma e gli ammortamenti relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione del secondo comma, non sono ammessi in deduzione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero testo da parte del senatore Zotta. Non essendo presente l'onorevole proponente, si intende che vi abbia rinunciato.

Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo del Governo. Si dia lettura di tale testo.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 4.

Agli effetti della determinazione del reddito imponibile, la contabilità delle società ed enti tassabili in base a bilancio deve essere tenuta in modo che dalle registrazioni del libro giornale e nei vari conti si possano desumere chiaramente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, secondo il modello di dichiarazione vigente al-

l'inizio dell'esercizio annuale. In ogni caso, le svalutazioni e le rivalutazioni devono essere registrate nel libro giornale e nel conto profitti e perdite in voci separate.

Le società ed enti indicati nel comma precedente devono tenere a disposizione degli Uffici distrettuali delle imposte dirette:

1) un quadro dei conti, corredato da note illustrative circa il contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;

2) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei cespiti del patrimonio aziendale;

3) un prospetto dei cespiti ammortizzabili, raggruppati per categorie omogenee rispetto alla durata del periodo di ammortamento, dal quale risulti per ciascun cespite l'anno di acquisto, il costo originario, la eventuale rivalutazione e svalutazione e l'ammortamento conteggiato in ciascun esercizio. Questa disposizione non è applicabile per i cespiti esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le svalutazioni, per le quali non siano state osservate le disposizioni del primo comma e del n. 2 del secondo comma e gli ammortamenti relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione del n. 3 del secondo comma, non sono ammessi in detrazione.

Il senatore Marina ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MARINA. Io chiedo che venga ripristinato il testo del Governo al posto di quello proposto dalla Commissione, perchè, da un attento esame di questo, risulta che il testo governativo dice in modo succinto e chiaro tutto quello che in effetti si deve fare in questa materia.

Ritengo che, adottando, anche in sede di discussione, l'articolo così come è stato formulato dalla Commissione, noi corriamo il rischio di non fare una legge, chiamiamola così, riassuntiva, ma di fare una legge troppo analitica, che darà luogo a molti inconvenienti e molte preoccupazioni per i modesti contribuenti, che vorrei evitare, se potessimo ritornare sull'articolo emesso dal Governo, che è molto più chiaro e succinto nella sua formulazione di quello della Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. La Commissione mantiene il proprio testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Marina, tendente a ripristinare il testo governativo dell'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Roda, Spezzano, Mariotti, Minio, Molinelli e Giacometti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Svolgerò molto brevemente l'emendamento in esame. Da questo lunghissimo articolo spero che almeno venga tolto l'inciso: « in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale », perchè con ciò si pretende che i libri e le scritture contabili abbiano a tenersi secondo un modello di dichiarazione imposto dallo Stato all'inizio dell'esercizio annuale e che evidentemente può cambiare di anno in anno.

Ora, questo a me sembra veramente un peso eccessivo. Infatti, chi abbia solo una infarinatura della contabilità sistematica delle imprese, comprende subito quanto inutilmente vincolativa ed eccessiva sia questa norma. Non dimentichiamo infatti che ogni impresa ha le sue caratteristiche che la distinguono da tutte le altre, e che, appunto nello scegliersi un metodo di contabilità, l'impresa il più delle volte segue non già il criterio di frodare il fisco, ma soprattutto obbedisce ai propri bisogni di classificazione dei suoi fenomeni amministrativi.

Ora, il voler imporre il medesimo abito a tutte le imprese — poichè è chiaro che, quando voi uscirete di anno in anno a prescrivere alle imprese di attenersi ad un modello unico, questo significherà voler imporre un medesimo abito a tutte le imprese — mi sembra sia veramente una cosa assurda ed oserei dire grottesca. Lasciate dunque che tutte le imprese si scelgano il sistema di contabilità che preferi-

scono, e limitiamoci a pretendere semplicemente questo: che le scritture contabili siano tenute in perfetta regola, siano tenute cronologicamente e con chiarezza; e state certi che, se voi riuscirete ad ottenere questo, ogni sistema di scrittura contabile andrà bene per i funzionari accertatori che vorranno veramente stabilire quale è il reddito dell'impresa.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Io aderisco all'emendamento proposto, però mi permetto di far presente al collega Roda che, qualora il proposto emendamento soppressivo fosse respinto, lo sostituirei con la seguente formula: in conformità del modello di dichiarazione vigente non all'inizio dell'esercizio annuale ma del precedente esercizio, per evidenti ragioni, poichè il modello che arriva tre mesi dopo l'inizio dell'esercizio, non si può fare collimare con le scritture. Perciò bisognerebbe mettere le parole: « dell'esercizio precedente ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione, se ha messo quelle frasi: « in modo che si possano desumere chiaramente gli elementi attivi e passivi in conformità al modello », l'ha fatto perchè la legge che stiamo esaminando si deve ricollegare con la legge del gennaio 1951. In quel testo è stabilito che il Governo approvi il modulo di dichiarazione; abbiamo già detto e cercato di spiegare che il modulo di dichiarazione deve essere predisposto in maniera da poter dare delle cifre significative che corrispondano cioè ad elementi determinanti il reddito lordo e a determinate possibili deduzioni. Naturalmente se le cifre che si denunciano debbono corrispondere a somme ed a deduzioni precise, bisogna che la contabilità serva al contribuente prima, all'Ufficio poi per arrivare a quelle somme ed a quelle deduzioni. L'importante è quindi che dalla contabilità si deduca come nel compilare la denunzia il contribuente sia arrivato a quei determinati dati positivi e negativi; e bisogna che tale deduzione possa essere abbastanza semplice. Sia quindi la contabilità organizzata come si vuole, purchè sia chiara e se ne possano dedurre gli elementi utili: quelli cioè che corrispondono al modulo di dichiarazione. La legge stabilisce, ed ormai su quella legge non si ritorna, che il Governo determina il modulo di dichiarazione. È evidente che se la contabilità deve essere la giustificazione del modo col quale il modulo si riempie non possiamo acconsentire alla soppressione dell'inciso, proposta dal senatore Roda.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento del senatore Roda per le ragioni a cui ha accennato il relatore, e che si riferiscono all'impossibilità di avere numerose classificazioni arbitrarie dei determinati gruppi di voci di un bilancio. La contabilità potrà essere tenuta nel modo in cui l'azienda riterrà più opportuno di farlo, purchè appaiano quelle determinate classificazioni-tipo che consentano effettivamente di non far affogare in una caotica somma di numeri l'azione accertatrice del fisco.

Debbo ancora dire che il modello per le dichiarazioni ha subìto in questi primi anni qualche leggera modificazione ma è evidente che, terminato un certo periodo sperimentale, ci avvieremo verso un modello di dichiarazione che avrà un carattere di notevole permanenza, e quindi non avrà infinite variazioni annuali come mostra di temere il senatore Roda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Roda, Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Annunzio di mozione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Il Senato, ritenuto che l'azione degli organi centrali e periferici dello Stato ha violato e viola lo spirito e la lettera della legge 14 dicembre 1954 per la elezione dei Consigli direttivi delle Mutue per l'assistenza ai coltivatori diretti, allo scopo di colpire alcune associazioni e favorirne un'altra;

che nello stesso tempo, calpestando i più elementari princìpi della Costituzione, ha leso e lede ogni potere delle autonomie locali;

invita il Governo a richiamare gli organismi interessati all'osservanza ed al rispetto della legge 14 dicembre 1954 ispirando la loro azione alle norme costituzionali (12).

SPEZZANO, GRIECO, BOSI, FANTUZZI, PASTORE Raffaele, PASTORE Ottavio, DE LUCA Luca, MINIO, GRAMMATICO, NEGRI, PORCELLINI.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti ha presi per impedire la preannunciata manifestazione fascista a Torino per solennizzare l'anniversario della fondazione della milizia fascista e se intenda, altresì, dare assicurazioni precise che il Governo non solidarizza con la posizione morale e politica del neo-fascismo, come può fortemente dubitarsi, commettendo così esso stesso patente violazione della legge e della Costituzione nonchè offesa alla grande maggioranza degli italiani che furono portati alla rovina dalla politica dell'infame ventennio fascista (543).

NASI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali immediati provvedimenti intende adottare: *a*) per scongiurare l'incombente pericolo che minaccia il già disastrato abitato di Minori a causa del distacco in località « Sambuco » di molte e grosse frane provocate dalla recente alluvione e che, da un momento all'altro, possono precipitare a valle; *b*) per dare inizio alla costruzione delle fognature in detta città di Minori, essendosi già stanziata la somma di lire 20 milioni per la esecuzione dei lavori del primo lotto (vedi Nota Ministeriale numero 1444 del 1° gennaio 1954); *c*) per dare una casa ai 246 senza tetto di Minori che vivono in condizioni davvero drammatiche contrastanti ad ogni senso di umanità (544-*Urgenza*).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se ritenga ammissibile che la Cassa depositi e prestiti non conceda tempestivamente il prestito ai Comuni (preciso alcuni Comuni della provincia di Catanzaro) per la esecuzione delle opere pubbliche ammesse a contributo del Ministero dei lavori pubblici, nei termini da questo stabiliti; se approvi la condotta dei funzionari preposti al detto Istituto che non dànno notizie concernenti le domande presentate nè agli Enti interessati nè, tanto meno, ai parlamentari che intervengono per accelerare l'espletamento delle pratiche (545).

SALOMONE.

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare per venire incontro alle centinaia di senza tetto di Santarcangelo di Potenza rimasti improvvisamente privi di ogni mezzo di vita per la spaventosa frana verificatasi ieri (1024) (già n. 538 orale).

MASTROSIMONE.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se l'invito che con coraggiosa fermezza il magistrato incaricato alle indagini sul caso

Montesi ha rivolto ai giornalisti, di non avvicinarsi al suo ufficio e non porre in pericolo il segreto istruttorio, non sia indice decisivo di una situazione permanente che imponga ormai di presentare all'esame del Parlamento norme idonee a stabilire e sanzionare i limiti tra i diritti della stampa e funzione giudiziaria, espressioni di due sfere del pubblico interesse fra le quali ogni interferenza deve essere evitata se non si vogliano compromettere finalità essenziali dello Stato (1025) (già n. 413 orale).

DE MARSICO.

PRESIDENTE. Domani, giovedì 27 gennaio, seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (462).

II. Discussione del disegno di legge:

AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. SANTERO e ZELIOLI LANZINI. — Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (231-*B*) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 (678).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali, creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (679).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951 (823) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

6. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

7. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

8. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

9. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionali (82).

10. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

*La seduta è tolta alle ore 23,10.*

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti